

COMUNE DI AREZZO

Ufficio
per il
Referendum



Raccolta verbali e deliberazioni
Documenti sull'attività dell'organo
Anni 2000-2002

C

Comune di Arezzo - Ufficio per il referendum

avv. Vincenzo Iodice - *Presidente*

Presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati di Arezzo

avv. Anna Maria Nuti - *Componente*

Difensore civico del Comune di Arezzo

dr. Mario Lorenzetti - *Componente 2000-2001*

Segretario generale reggente del Comune di Arezzo

dr. Felice Strocchia - *Componente 2001-2002*

Segretario generale del Comune di Arezzo

dr. Franco Rossi - *Segretario*

Funzionario della Segreteria generale del Comune di Arezzo

Adunanza del 16 maggio 2000

Oggetto: *Proposta di referendum di indirizzo a livello comunale sulla privatizzazione dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Arezzo. Costituzione Ufficio per il referendum. Insediamento e nomina segreteria.*

| Prospetto delle presenze alla votazione sull'oggetto | | | |
|---|---------------------|------------|---|
| | LUCHERINI LUIGI | Sindaco | 1 |
| | MERELLI ALBERTO | V. Sindaco | 2 |
| | ANGIOLINI ROSSELLA | Assessore | - |
| Presidente | CHERICI ARMANDO | Assessore | - |
| Luigi Lucherini | BERTI PAOLO | Assessore | - |
| Segretario | GHINELLI ALESSANDRO | Assessore | 3 |
| Dr. Mario Lorenzetti | ARRIGUCCI GIULIO | Assessore | 4 |
| | MACRÌ FRANCESCO | Assessore | 5 |
| | CANTALONI GIANNI | Assessore | 6 |

La Giunta Comunale

preso atto che è stata comunicata a sindaco la costituzione, avvenuta in data 4.5.2000, di un comitato per la promozione di un referendum popolare di indirizzo a livello comunale, denominato "*Comitato cittadino per la salvaguardia e lo sviluppo del ruolo pubblico e sociale delle farmacie comunali di Arezzo*";

constatato che il presidente e legale rappresentante del comitato ha formalizzato, in data 15.5.2000, la proposta di svolgimento di un referendum popolare di indirizzo a livello comunale sulla eventuale vendita a privati dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Arezzo;

richiamati il titolo II, capo II, artt. 16/20 dello statuto comunale, ed il vigente "Regolamento per i referendum popolari", il cui combinato disposto disciplina la materia dell'istituto referendario a livello comunale e circoscrizionale;

considerato che la normativa in vigore prevede che venga rapidamente costituito un organo di garanzia - l'Ufficio per il referendum - formato dal Segretario generale del Comune, dal Difensore civico e dal Presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati (o altro avvocato indi-

cato dall'Ordine) e che a tale organismo, presieduto dal componente più anziano di età, vengano affidati delicati compiti di controllo e garanzia, sia nella fase iniziale del procedimento (verifica dell'ammissibilità), sia al momento della consegna delle firme dei sottoscrittori;

preso atto che per quanto concerne il primo adempimento – esame del quesito referendario e verifica dell'ammissibilità del referendum – il regolamento stabilisce che la trasmissione del quesito all'Ufficio per il referendum avvenga entro cinque giorni dalla sua consegna al Comune;

ritenendo quindi necessario procedere con sollecitudine, nel rispetto dei termini regolamentari, all'insediamento dell'organo ed alla dotazione del medesimo di un supporto amministrativo (segreteria) che ne garantisca la piena operatività;

sentite le proposte del sindaco;

visto il parere favorevole del Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 8.6.1990, n. 142;

con votazione unanime

delibera

➤ di prendere atto dell'avvenuta presentazione della proposta di referendum popolare di indirizzo a livello comunale, avanzata in data 15.5.200 dal *"Comitato cittadino per la salvaguardia e lo sviluppo del ruolo pubblico e sociale delle farmacie comunali di Arezzo"*;

➤ di costituire pertanto, a norma di statuto e regolamento, l'*Ufficio per il referendum*;

➤ di incaricare il sindaco di procedere con proprio invito alla convocazione della seduta di insediamento dell'*Ufficio per il referendum*, in modo da poter effettuare la trasmissione al medesimo, entro il termine regolamentare di 5 giorni, del quesito referendario per l'avvio dell'esame di ammissibilità;

➤ di incaricare il dr. Franco Rossi, funzionario della Segreteria generale, direttore dell'Ufficio Atti e Regolamenti comunali, di svolgere le funzioni di segreteria dell'*Ufficio per il referendum* e di assicurare il supporto amministrativo necessario per garantire la piena operatività dell'organo, per la durata necessaria all'assolvimento delle funzioni attribuite al medesimo.

In considerazione della necessità di predisporre gli atti consequenziali e di dare rapidamente esecuzione alla presente deliberazione, la giunta municipale delibera, con separata, unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge.

uar

**Verbale della 1° adunanza
19 maggio 2000**

Il giorno 19 maggio 2000, alle ore 12:30, presso gli uffici della Segreteria generale del Comune di Arezzo, si riunisce - per procedere al proprio formale insediamento - l'Ufficio per il referendum costituito con deliberazione della Giunta Comunale 16.5.2000 n. 452 (allegato 1 al presente verbale), dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza.

Sono presenti i seguenti componenti:

- **dr. Mario Lorenzetti**
nato a Parma l'8.2.1939, residente ad Arezzo, via A. della Robbia 11,
Segretario generale reggente del Comune di Arezzo;
- **dr. Anna Maria Nuti**
nata ad Arezzo il 26.7.1964, residente in Arezzo, via XXV Aprile 70,
Difensore civico del Comune di Arezzo;
- **avv. Vincenzo Iodice**
nato a Bergamo il 19.6.1938, residente in Arezzo, via Garibaldi 179/8,
Presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati;
- **dr. Franco Rossi**
Funzionario della Segreteria comunale, incaricato delle funzioni di segretario.

E' inoltre presente il sindaco di Arezzo, ing. **Luigi Lucherini**, che ha provveduto a convocare la seduta odierna tramite avviso recapitato ai destinatari, in data 16.5.2000, con raccomandata a mano (allegato 2).

A norma dell'art. 6 del Regolamento per i referendum la presidenza dell'Ufficio è assunta dall'avv. Iodice, che risulta il componente più anziano di età.

I componenti dell'Ufficio per il referendum, disciplinato per quanto attiene alla composizione, al funzionamento ed alle funzioni dall'art. 18 dello Statuto comunale e dagli artt. 5, 6, 8 e 9 del Regolamento per i referendum popolari, ricevono dal Comune, tramite il segretario, copia dei documenti inerenti la proposta di referendum popolare di indirizzo a livello comunale sulla privatizzazione dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata, inoltrata dal comitato promotore in data 15.5.2000 (allegato 3). Ai medesimi è stata inoltre fornita, assieme all'avviso di convocazione, copia della vigente normativa in materia.

Il sindaco Lucherini illustra ai presenti i motivi della costituzione e le funzioni affidate all'organo di garanzia. In ordine alla richiesta di referendum ricapitola - sostenendone la validità - le ragioni gestionali e finanziarie che hanno indotto l'amministrazione comunale a formulare l'ipotesi di trasformazione in Spa dell'azienda speciale AFM e di cessione di una quota di maggioranza a soci privati. Richiama in proposito i termini del dibattito politico-amministrativo suscitato dalla proposta, focalizzatosi in sede di adozione del bilancio di previsione per l'esercizio 2000 ed alimentato, da alcuni mesi a questa parte, nell'opinione pubblica cittadina attraverso i mezzi di informazione e l'iniziativa delle forze politiche.

Augura quindi buon lavoro ai componenti dell'Ufficio, sollecitandoli a svolgere la loro funzione in autonomia e nel pieno rispetto delle norme che regolano l'istituto del referendum a livello comunale.

Per quanto concerne il funzionamento dell'organo, ed in particolare la determinazione del quorum strutturale e funzionale per la validità delle adunanze e delle decisioni, l'Ufficio stabilisce, su proposta del segretario, che:

- l'Ufficio per il referendum si configura come un collegio perfetto, e potrà di conseguenza operare validamente solo nel plenum dei propri componenti;
- le decisioni, in assenza di qualsiasi norma regolamentare circa la necessità di conseguire maggioranze speciali, saranno assunte a maggioranza semplice dei componenti (due su tre), che peraltro coincide con la maggioranza assoluta del collegio.

I componenti dell'Ufficio passano quindi in rassegna i principali problemi da approfondire in funzione della valutazione di ammissibilità della proposta di referendum, esprimendo le proprie opinioni di massima e soffermandosi in particolare sulla portata dei limiti posti dall'art. 17 dello statuto comunale (*"Esclusione dal referendum"*), sull'ampiezza delle materie dal medesimo indicate, sull'incidenza diretta o indiretta dell'iniziativa referendaria sulle materie ad essa sottratte. Su sollecitazione del dr. Lorenzetti l'avv. Iodice e la dr. Nuti si impegnano ad effettuare una ricognizione di tipo dottrinario e giurisprudenziale allo scopo di formulare una precisa definizione del termine *"contabilità"* (art. 17, comma 1, lett. a) dello statuto) che consenta di delimitarne tecnicamente estensione e significato, onde stabilire se l'iniziativa referendaria possa essere ritenuta suscettibile di esclusione sotto questo profilo.

In riferimento alle informazioni fornite dal sindaco Lucherini, e specificamente all'inserimento nel bilancio di previsione del Comune per l'esercizio 2000 di una voce di entrata per alienazione di quote societarie di aziende operanti nel settore dei servizi pubblici (aziende non specificamente definite, ma tendenzialmente includenti l'AFM trasformata in Spa), l'Ufficio ritiene utile approfondire la questione, pur considerandola in linea di massima non ostativa ai fini dell'ammissibilità. Sia l'avv. Iodice che la dr. Nuti sottolineano infatti come l'assenza in bilancio di una specifica previsione di entrata derivante dall'alienazione dell'AFM costituisca una questione dirimente, anche volendo aderire alla tesi (in linea puramente ipotetica) che l'esame di ammissibilità debba prendere in consi-

derazione gli effetti *indiretti* del pronunciamento popolare sulle previsioni finanziarie. Il segretario si impegna comunque a fornire a componenti, entro il corrente pomeriggio, copia della deliberazione di adozione del bilancio, corredata dagli allegati tecnico-contabili, per consentire un riscontro diretto sui documenti contabili originali.

Per quanto riguarda il calendario dei lavori, il segretario ricorda i termini delle varie fasi del procedimento di ammissione, e le scadenze (dichiarazione di ammissibilità, raccolta delle sottoscrizioni, controllo delle medesime, indizione formale del referendum) stabilite dal regolamento, il cui differente concatenarsi potrebbe condurre ad effettuare la tornata referendaria nel mese di novembre 2000 oppure in quello di aprile 2001. Fa inoltre presente l'obbligo regolamentare di procedere ad una previa audizione del legale rappresentante del comitato promotore e la facoltà di invitare il medesimo - qualora siano ritenute necessarie modifiche o integrazioni del quesito per renderlo chiaro ed univoco - a provvedere ai necessari adeguamenti.

Verificati gli impegni di ciascuno e la necessità di procedere agli approfondimenti di cui sopra, l'Ufficio stabilisce di riconvocarsi per il giorno 25 maggio alle ore 12:15, nell'intesa che nei giorni immediatamente successivi si procederà all'audizione dei rappresentanti del comitato promotore, per addivenire in tempi rapidi alla conclusione del procedimento.

Alle ore 13:30 l'Ufficio aggiorna i propri lavori.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(dr. Mario Lorenzetti)

.....

(dr. Anna Maria Nuti)

.....

Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....

**Verbale della 2° adunanza
25 maggio 2000**

Il giorno 25 maggio 2000, alle ore 12:15, presso gli uffici della Segreteria generale del Comune di Arezzo, si riunisce l'Ufficio per il referendum.

Sono presenti i seguenti componenti:

- **avv. Vincenzo Iodice (presidente)**
Presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati;
- **dr. Mario Lorenzetti**
Segretario generale reggente del Comune di Arezzo;
- **dr. Anna Maria Nuti**
Difensore civico del Comune di Arezzo;
- **dr. Franco Rossi**
Funzionario della Segreteria generale, incaricato delle funzioni di segretario.

All'ordine del giorno della seduta figura la conclusione dell'esame di ammissibilità del quesito incluso nella proposta di referendum popolare di indirizzo a livello comunale sulla privatizzazione dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata.

Il segretario informa che su disposizione del presidente (con il consenso degli altri componenti l'Ufficio) ha provveduto a convocare per le ore 13:00 il legale rappresentante del comitato promotore, prof.ssa Elisabetta Giustini, per effettuare nel corso della seduta odierna l'audizione prescritta dall'art. 8 del Regolamento per i referendum.

Il presidente avv. Iodice ricapitola le valutazioni emerse nel corso della precedente seduta e passa rapidamente in rassegna - sottolineandone l'indubbia sussistenza - gli elementi di conformità della proposta con le condizioni per l'ammissibilità del referendum contemplate dall'art. 16 dello Statuto:

- tipologia del referendum (di indirizzo),
- obiettivo (pronunciamento popolare su programmi, progetti, interventi),
- livello di competenza (materia di esclusiva competenza comunale),
- requisiti del quesito (chiaro, conciso, univoco).

Informa quindi sui successivi approfondimenti svolti, su mandato dell'Ufficio, sul tema delle materie escluse dal referendum e sulla portata di tali limiti, e specificamente su quella indicata dal comma 1, lettera a dell'art. 17 dello Statuto, risultando tutte le altre palesemente estranee all'argomento in esame.

La dr. Nuti riferisce in proposito gli esiti di una ricognizione di tipo dottrinario rivolta a formulare una precisa delimitazione del termine "contabilità", in base alla quale appare evidente che la materia oggetto di esclusione debba essere individuata nell'insieme delle norme, dei principi, dei criteri e delle procedure attraverso i quali si sviluppa il processo di determinazione, di rilevazione e di documentazione dei dati quantitativi della gestione economico-finanziaria dell'ente.

Richiama inoltre, a conforto della tesi precedente, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi ex art. 75 Costituzione, sotto il profilo dell'esclusione delle "leggi di bilancio".

I componenti dell'Ufficio concordano con l'interpretazione di cui sopra, tendente a distinguere nettamente l'insieme dei principi, criteri generali e procedure contabili dalle specifiche e contingenti previsioni di bilancio, ed a considerare queste ultime non rilevanti rispetto all'esclusione della materia contabile da quelle sottoponibili a referendum.

Stabiliscono comunque di differire la decisione finale ad un momento successivo all'audizione del comitato promotore.

Vengono quindi ammessi alla seduta, per procedere all'audizione, la presidente e legale rappresentante del comitato promotore del referendum, prof.ssa Elisabetta Giustini, accompagnata da due componenti del comitato, nelle persone della prof.ssa Alessandra Pazzagli e del sig. Franco Dringoli.

I proponenti si soffermano sul significato e gli scopi dell'iniziativa referendaria, rivolta a suscitare la partecipazione dei cittadini, sotto forma di un pronunciamento consultivo, attorno alla salvaguardia della natura pubblica e del carattere sociale dell'attività svolta dal sistema delle farmacie comunali. Lamentano come su analogo argomento oltre mille cittadini abbiano già sottoscritto una proposta di deliberazione di iniziativa popolare, successivamente dichiarata non procedibile - per motivi formali - dal Consiglio Comunale, al quale era stata rivolta. Dichiarano di essere consapevoli dei costi dell'iniziativa e conseguentemente disponibili ad interromperla ed annullarla, qualora gli organi di governo del Comune determinassero in modo chiaro di modificare le proprie scelte nei confronti della ipotizzata privatizzazione dell'AFM. Chiedono infine chiarimenti e delucidazioni - che vengono fornite loro dal dr. Lorenzetti e dal segretario - circa le fasi successive all'eventuale ammissione (predisposizione e validazione dei moduli, caratteristiche degli stessi, modalità della sottoscrizione e dell'autentica delle firme, procedimento per il loro controllo, ecc.).

Il presidente Iodice fa presente che il compito dell'Ufficio è limitato per statuto ad una valutazione del quesito referendario sul piano della legittimità e preannuncia che la decisione finale, sulla quale non influirà alcuna considerazione di merito, sarà assunta entro il pomeriggio e tempestivamente comunicata alle parti interessate.

Comunica quindi ai rappresentanti del comitato, in base all'art. 8 del regolamento, che a giudizio dell'Ufficio per il referendum il quesito proposto potrebbe essere reso maggiormente chiaro ed univoco sostituendo la locuzione "*carattere sociale*", riferita all'attività dell'AFM, con il termine "*funzione sociale*", che appare giuridicamente più preciso. In proposito invita formalmente il comitato a modificare il quesito, e fa presente al rappresentante legale che la sua adesione alla richiesta, inserita a verbale, sarà considerata alla stregua di una formale comunicazione di accettazione, rendendo superflui ulteriori differimenti della decisione finale.

La prof.ssa Giustini e gli altri componenti del comitato dichiarano di accettare formalmente la proposta, considerandola una utile precisazione del quesito.

Si dà atto che pertanto il testo del quesito referendario viene modificato secondo la seguente stesura: "*Sei favorevole al mantenimento della gestione pubblica e della funzione sociale della Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Arezzo?*"

Terminata l'audizione e congedati i rappresentanti del comitato promotore, i componenti dell'Ufficio confermano all'unanimità - sulla base delle considerazioni giuridiche svolte, delle verifiche e degli approfondimenti effettuati, dell'audizione del comitato e della modifica del quesito - l'opinione circa la non sussistenza di cause ostative all'ammissione del referendum ed elaborano il testo della deliberazione attraverso la quale il collegio intende pronunciarsi sulla questione della ammissibilità del quesito.

Alle ore 14:15 i lavori vengono sospesi, nell'intesa che saranno ripresi alle ore 18:00.

Alle ore 18:00 i componenti dell'Ufficio, riveduta la stesura della deliberazione, appongono le proprie firme in calce alla medesima, incaricando il segretario di darne immediata comunicazione al legale rappresentate del comitato promotore, al Sindaco ed al presidente del Consiglio Comunale. Copia dell'atto viene pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Prima di sciogliere la seduta il segretario ricorda ai componenti i successivi compiti affidati all'Ufficio per il referendum (controllo della regolarità delle sottoscrizioni, eventuale annullamento del referendum su richiesta dei promotori nel caso in cui, prima delle operazioni di voto, venissero meno i presupposti, le condizioni o gli scopi della consultazione) ed i termini temporali entro i quali dovranno, presumibilmente, essere svolti.

I componenti dell'Ufficio concordano, a questo proposito, i rispettivi programmi di assenza dalla città per le ferie estive.

Alle ore 18:30 l'Ufficio chiude i propri lavori, avendo conclusa la fase di valutazione dell'ammissibilità del quesito referendario.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(dr. Mario Lorenzetti)

.....

(dr. Anna Maria Nuti)

.....

Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....

Prot. gen. n. 28883 (6.2.3)
Arezzo, 25 maggio 2000
Deliberazione n. 1

L'Ufficio per il referendum

costituito presso il Comune di Arezzo con deliberazione della Giunta Comunale 16.5.2000 n. 452, a norma dell'articolo 18 dello Statuto comunale e degli articoli 5, 6, 8 e 9 del Regolamento per i referendum popolari;

vista la proposta di referendum popolare di indirizzo a livello comunale, presentata dal "Comitato cittadino per la salvaguardia e lo sviluppo del ruolo pubblico e sociale delle farmacie comunali di Arezzo" ed inoltrata al Comune in data 15.5.2000 (prot. gen. n. 28883/6.2.3);

richiamati gli articoli 16, 17 e 18 dello Statuto del Comune di Arezzo, nonché gli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento per i referendum popolari, concernenti le modalità di promozione del referendum e la procedura per la valutazione di ammissibilità del medesimo;

effettuata in data odierna l'audizione del comitato promotore, nella persona del legale rappresentante accompagnato da due componenti del comitato stesso;

ritenuto che l'oggetto della proposta di referendum attiene a materia di esclusiva competenza comunale;

verificato che il quesito referendario - come formulato originariamente e modificato nella seduta odierna con il consenso dei proponenti - risponde ai requisiti di chiarezza, concisione ed univocità;

considerato in diritto che non sussistono cause di esclusione dell'istituto del referendum sotto il profilo della materia proposta alla consultazione popolare, ed in particolare che l'oggetto determinato e specifico del quesito referendario non investe i criteri e le procedure di contabilità costituenti, secondo la normativa statutaria (art. 17, comma 1, lettera a) materia esclusa dal referendum;

con il voto unanime dei propri componenti

delibera

di dichiarare ammissibile la richiesta di referendum popolare di indirizzo a livello comunale indicata in premessa e specificamente il seguente quesito da sottoporre alla consultazione degli elettori:

"Sei favorevole al mantenimento della gestione pubblica e della funzione sociale della Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Arezzo?"

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(dr. Mario Lorenzetti)

Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....

.....

(dr. Anna Maria Nuti)

.....

Copia del presente atto,
pubblicato all'albo pretorio del Comune di Arezzo
in data 25.5.2000 per 15 giorni interi e consecutivi,
viene trasmessa:

- al legale rappresentate del Comitato promotore
- al Sindaco del Comune di Arezzo
- al presidente del Consiglio Comunale.

**Verbale di adunanza
26 settembre 2000**

Il giorno 26 settembre 2000, alle ore 17:00, presso gli uffici della Segreteria generale del Comune di Arezzo, si riunisce l'Ufficio per il referendum.

Sono presenti i seguenti componenti:

- **avv. Vincenzo Iodice (presidente)**
Presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati;
- **dr. Mario Lorenzetti**
Segretario generale reggente del Comune di Arezzo;
- **dr. Anna Maria Nuti**
Difensore civico del Comune di Arezzo;
- **dr. Franco Rossi**
Funzionario della Segreteria generale, incaricato delle funzioni di segretario.

All'ordine del giorno della seduta figura lo svolgimento del controllo circa la regolarità della documentazione presentata dai promotori del referendum e la dichiarazione di ammissione del medesimo.

Il presidente ricorda in proposito le disposizioni dettate dall'art. 9 del regolamento per i referendum popolari:

Art. 9. Raccolta delle firme.

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione nella misura prevista dall'articolo 4.

2. Le firme sono apposte dagli aventi diritto al voto su moduli formato protocollo, ciascuno dei quali contiene all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Arezzo (eventualmente seguita dalla specificazione: "Circoscrizione numero ...") - Richiesta di referendum popolare" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. Prima di essere posti in uso i moduli sono presentati alla segreteria generale, che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie a livello circoscrizionale le firme di presentazione sono apposte esclusivamente da residenti nella circoscrizione interessata.

3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, segretario generale, segretario di circoscrizione o da impiegato comunale delegato dal sindaco. Le autenticazioni effettuate dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Il Comune assicura la raccolta e l'autenticazione delle firme presso la segreteria generale e le segreterie delle circoscrizioni.

4. Entro quattro mesi dalla ricezione della comunicazione d'ammissione del quesito, la raccolta delle firme di presentazione deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la segreteria generale, la quale, controllata ed attestata con certificazione anche collettiva l'iscrizione dei firmatari nell'anagrafe comunale, trasmette gli atti all'ufficio per il referendum entro 7 giorni dalla ricezione.

5. L'ufficio per il referendum, verificata la regolarità della documentazione presentata, dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al sindaco o al presidente della circoscrizione entro i successivi 5 giorni.

Il segretario riferisce che:

- a seguito della deliberazione 25.5.2000 n. 1, con la quale l'Ufficio per il referendum ha stabilito di dichiarare ammissibile la richiesta di referendum popolare di indirizzo a livello comunale, il comitato promotore ha proceduto alla raccolta delle firme di presentazione, entro il termine stabilito dal regolamento, e in data 22.9.2000 ha depositato presso la Segreteria generale del Comune i moduli contenenti le sottoscrizioni, corredati di relazione illustrativa (*allegato A* al presente verbale);
- la Segreteria generale, effettuato il controllo - certificato tramite gli archivi informatici dell'Ufficio Servizi demografici - circa la condizione dei firmatari di elettori del referendum, ha trasmesso a sua volta gli atti all'Ufficio per il referendum in data 26.9.2000;
- la segreteria dell'Ufficio, su mandato del presidente, ha effettuato gli ulteriori controlli circa la regolarità della documentazione presentata, e verificato in particolare che:
 - la raccolta ed il deposito delle firme sono stati effettuati entro il termine di quattro mesi dalla ricezione della comunicazione di ammissione del quesito (avvenuta in data 25.5.2000), conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del regolamento;
 - i 199 moduli contenenti le firme dei sottoscrittori, preventivamente vidimati dalla Segreteria generale del Comune, sono stati regolarmente autenticati da soggetti (consiglieri comunali in carica, presidenti e segretari di circoscrizione, funzionari delegati dal Segretario generale con atti del 31.5.2000 e del 6.6.2000) in possesso del titolo necessario per adempiere a tale funzione;
 - dalle operazioni di controllo individuale circa la condizione dei firmatari di elettori del referendum, nonché dai riscontri in ordine alla unicità di ciascuna sottoscrizione, sono risultate valide 4.008 firme, corrispondenti ad altrettanti soggetti aventi diritto al voto referendario.

I componenti dell'Ufficio prendono atto dei controlli effettuati e delle loro risultanze, esprimendo la propria soddisfazione per la regolarità con la quale il procedimento di proposta di referendum a livello comunale ha potuto svolgersi, pur costituendo il primo caso di applicazione della normativa statutaria e regolamentare in materia.

L'Ufficio verifica inoltre che la relazione illustrativa dei promotori, consegnata a corredo delle firme, sia stata trasmessa al sindaco, ritenendosi soggetto non competente in ordine ai rapporti futuri tra il comitato e gli organi di governo del Comune.

Ufficio per il referendum

Sulla base delle risultanze dei controlli, i componenti dell'Ufficio adottano, con votazione unanime, la deliberazione n. 2, in calce alla quale appongono le proprie firme, incaricando il segretario di darne comunicazione al Sindaco - cui competono l'indizione formale del referendum e la determinazione della data di svolgimento - al legale rappresentante del comitato promotore ed al presidente del Consiglio Comunale.

Copia dell'atto (*allegato B* al presente verbale) viene pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Alle ore 18:30 l'Ufficio chiude i propri lavori, avendo conclusa la fase di controllo sulla regolarità della documentazione ed avendo dichiarata ammessa la richiesta di referendum.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(dr. Mario Lorenzetti)

.....

(dr. Anna Maria Nuti)

.....

Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....

Prot. gen. n. 28883 (6.2.3)
Arezzo, 26 settembre 2000
Deliberazione n. 2

L'Ufficio per il referendum

costituito presso il Comune di Arezzo con deliberazione della Giunta Comunale 16.5.2000 n. 452;

ricordata la proposta di referendum popolare di indirizzo a livello comunale, presentata dal "Comitato cittadino per la salvaguardia e lo sviluppo del ruolo pubblico e sociale delle farmacie comunali di Arezzo" ed inoltrata al Comune in data 15.5.2000 (prot. gen. n. 28883/6.2.3);

richiamata la propria deliberazione 25.5.2000 n. 1, con la quale - effettuata la valutazione di ammissibilità del quesito referendario a norma degli articoli 16, 17 e 18 dello Statuto del Comune - ha stabilito di dichiarare ammissibile la richiesta di referendum popolare di indirizzo a livello comunale e specificamente il seguente quesito da sottoporre alla consultazione degli elettori: "*Sei favorevole al mantenimento della gestione pubblica e della funzione sociale della Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Arezzo?*";

preso atto che conseguentemente il comitato promotore ha proceduto alla raccolta delle firme di presentazione, entro il termine stabilito dal regolamento, e in data 22.9.2000 ha depositato presso la Segreteria generale del Comune i moduli contenenti le sottoscrizioni, corredati di relazione illustrativa (prot. gen. n. 54095/6.2.3);

considerato che la Segreteria generale, effettuato il controllo - certificato tramite gli archivi informatici dell'Ufficio Servizi anagrafici - circa la condizione dei firmatari di *elettori del referendum*, ha trasmesso a sua volta gli atti all'Ufficio per il referendum in data 26.9.2000;

effettuati i necessari controlli circa la regolarità della documentazione presentata, e verificato in particolare che:

- la raccolta ed il deposito delle firme sono stati effettuati entro il termine di quattro mesi dalla ricezione della comunicazione di ammissione del quesito

(avvenuta in data 25.5.2000), conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del regolamento;

➤ i 199 moduli contenenti le firme dei sottoscrittori, preventivamente vidimati dalla Segreteria generale del Comune, sono stati regolarmente autenticati da soggetti (consiglieri comunali in carica, presidenti e segretari di circoscrizione, funzionari delegati dal Segretario generale con atti del 31.5.2000 e del 6.6.2000) in possesso del titolo necessario per adempiere a tale funzione;

➤ dalle operazioni di controllo individuale circa la condizione dei firmatari di elettori del referendum, nonché dai riscontri in ordine alla unicità di ciascuna sottoscrizione, sono risultate valide 4.008 firme, corrispondenti ad altrettanti soggetti aventi diritto al voto referendario;

con il voto unanime dei propri componenti, espresso nel corso della seduta odierna,

delibera

di dichiarare ammessa la richiesta di referendum popolare di indirizzo a livello comunale consistente nella sottoposizione alla consultazione degli elettori del seguente quesito: *"Sei favorevole al mantenimento della gestione pubblica e della funzione sociale della Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Arezzo?"*

trasmette

il presente atto al Sindaco del Comune di Arezzo per lo solgimento dei successivi adempimenti statutari e regolamentari.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(dr. Mario Lorenzetti)

Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....

.....

(dr. Anna Maria Nuti)

.....

Copia del presente atto,
pubblicato all'albo pretorio del Comune di Arezzo
in data 27.5.2000 per 15 giorni interi e consecutivi,
viene trasmessa:

- al Sindaco del Comune di Arezzo
- al legale rappresentate del Comitato promotore
- al presidente del Consiglio Comunale.

Prot. gen. n. 54095 (6.2.3)

Arezzo, 29 settembre 2000

Oggetto: *Indizione di referendum popolare di indirizzo a livello comunale.
Determinazione della data di svolgimento.*

Il Sindaco del Comune di Arezzo

ricordata la proposta di referendum popolare di indirizzo a livello comunale, presentata dal "Comitato cittadino per la salvaguardia e lo sviluppo del ruolo pubblico e sociale delle farmacie comunali di Arezzo" ed inoltrata al Comune in data 15.5.2000;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 16.5.2000 n. 452, con la quale è stato costituito l'Ufficio per il referendum, a norma degli articoli 16, 17 e 18 dello Statuto del Comune di Arezzo, nonché gli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento per i referendum popolari, concernenti le modalità di promozione del referendum e la procedura per la valutazione di ammissibilità del medesimo;

richiamata la deliberazione 25.5.2000 n. 1 dell'Ufficio per il referendum, con la quale, effettuata la valutazione di ammissibilità del quesito referendario, l'organo di garanzia ha stabilito di dichiarare ammissibile la richiesta di referendum popolare di indirizzo a livello comunale e specificamente il seguente quesito da sottoporre alla consultazione degli elettori: "*Sei favorevole al mantenimento della gestione pubblica e della funzione sociale della Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Arezzo?*";

preso atto che conseguentemente il comitato promotore ha proceduto alla raccolta delle firme di presentazione, entro il termine stabilito dal regolamento, e in data 22.9.2000 ha depositato presso la Segreteria generale del Comune i moduli contenenti le sottoscrizioni;

richiamata la deliberazione 26.9.2000 n. 2, con la quale l'Ufficio per il referendum ha dichiarato ammessa la richiesta di referendum popolare di indirizzo a livello comunale, attestando di avere effettuato i necessari controlli circa la regolarità della documentazione presentata, e di avere verificato in particolare che:

- la raccolta ed il deposito delle firme sono stati effettuati entro il termine di quattro mesi dalla ricezione della comunicazione di ammissione del quesito (avvenuta in data 25.5.2000), conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del regolamento;
- i 199 moduli contenenti le firme dei sottoscrittori, preventivamente vidimati dalla Segreteria generale del Comune, sono stati regolarmente autenticati da soggetti (consiglieri comunali in carica, presidenti e segretari di circoscrizione, funzionari delegati dal Segretario generale con atti del 31.5.2000 e del 6.6.2000) in possesso del titolo necessario per adempiere a tale funzione;
- dalle operazioni di controllo individuale circa la condizione dei firmatari di elettori del referendum, nonché dai riscontri in ordine alla unicità di ciascuna sottoscrizione, sono risultate valide 4.008 firme, corrispondenti ad altrettanti soggetti aventi diritto al voto referendario;

visto il disposto dell'art. 10 del regolamento per i referendum popolari;

indice

il referendum polare di indirizzo a livello comunale in materia di gestione pubblica e funzione sociale dell'azienda farmaceutica municipalizzata;

determina

quale data per lo svolgimento del referendum il giorno di domenica 8 aprile 2001, riservandosi ulteriori diverse determinazioni qualora dovessero verificarsi i casi di proroga per coincidenza con altre operazioni di voto o di annullamento su richiesta dei soggetti promotori;

dispone

che i responsabili degli uffici interessati al procedimento elettorale adottino - di concerto con la Segreteria generale ed il direttore dei Servizi demografici - gli atti necessari per un regolare svolgimento della consultazione.

frossi

Il Sindaco
(ing. Luigi Lucherini)

Copia del presente atto,
pubblicato all'albo pretorio del Comune di Arezzo
in data 29.9.2000 per 15 giorni interi e consecutivi,
viene trasmessa:

- ai componenti della GC
 - al presidente del CC
 - ai capigruppo consiliari
 - al Segretario generale
 - al direttore generale
 - al direttore dei Servizi demografici ed elettorali
 - al legale rappresentate del Comitato promotore
 - al presidente dell'Ufficio per il referendum
 - al Prefetto di Arezzo
-

Adunanza del **19 settembre 2000**

Oggetto: **Proposta di referendum propositivo a livello comunale sul ripristino della gestione diretta del Comune in materia di servizio idrico integrato. Adempimenti consequenziali: conferma Ufficio per il referendum e nomina segreteria.**

| Prospetto delle presenze alla votazione sull'oggetto | | | |
|---|---------------------|------------|---|
| | LUCHERINI LUIGI | Sindaco | 1 |
| | MERELLI ALBERTO | V. Sindaco | 2 |
| | ANGIOLINI ROSSELLA | Assessore | 3 |
| Presidente | CHERICI ARMANDO | Assessore | 4 |
| Luigi Lucherini | BERTI PAOLO | Assessore | - |
| Segretario | GHINELLI ALESSANDRO | Assessore | 5 |
| Dr. Mario Lorenzetti | ARRIGUCCI GIULIO | Assessore | 6 |
| | MACRÌ FRANCESCO | Assessore | 7 |
| | CANTALONI GIANNI | Assessore | 8 |

La Giunta Comunale

preso atto che è stata comunicata a sindaco la costituzione, avvenuta in data 18.9.2000, di un comitato per la promozione di un referendum popolare propositivo a livello comunale, avente ad oggetto il ripristino della gestione diretta del Comune in materia di servizi idrici integrati;

constatato che il responsabile del comitato ha formalizzato, in data 19.9.2000, la proposta di svolgimento di un referendum popolare propositivo a livello comunale, producendo a tale scopo un quesito referendario corredato di relazione illustrativa;

richiamati il titolo II, capo II, artt. 16/20 dello statuto comunale, ed il vigente "Regolamento per i referendum popolari", il cui combinato disposto disciplina la materia dell'istituto referendario a livello comunale e circoscrizionale;

considerato che la normativa in vigore prevede che venga rapidamente costituito un organo di

garanzia - l'*Ufficio per il referendum* - formato dal Segretario generale del Comune, dal Difensore civico e dal Presidente del Consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati (o altro avvocato indicato dall'Ordine) e che a tale organismo, presieduto dal componente più anziano di età, vengano affidati delicati compiti di controllo e garanzia, sia nella fase iniziale del procedimento (verifica dell'ammissibilità), sia al momento della consegna delle firme dei sottoscrittori;

preso atto che per quanto concerne il primo adempimento – esame del quesito referendario e verifica dell'ammissibilità del referendum – il regolamento stabilisce che la trasmissione del quesito all'*Ufficio per il referendum* avvenga entro cinque giorni dalla sua consegna al Comune;

ritenendo quindi necessario procedere con sollecitudine, nel rispetto dei termini regolamentari, all'attivazione dell'organo ed alla dotazione del medesimo di un supporto amministrativo (segreteria) che ne garantisca la piena operatività;

considerato che l'*Ufficio per il referendum* è stato recentemente costituito (con deliberazione GC 16.5.2000 n. 452), a seguito di precedente iniziativa referendaria in materia di privatizzazione dell'azienda farmaceutica, si è regolarmente insediato ed ha avviato la propria attività;

sentite le proposte del sindaco;

visto il parere favorevole del direttore dell'ufficio proponente in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 8.6.1990, n. 142;

con votazione unanime

delibera

➤ di prendere atto dell'avvenuta presentazione della proposta di referendum popolare propositivo a livello comunale, avente ad oggetto il ripristino della gestione diretta del Comune in materia di servizi idrici integrati, avanzata in data 19.9.2000 dal comitato promotore;

➤ di confermare ed attivare rispetto all'attuale iniziativa referendaria, a norma di statuto e regolamento, l'*Ufficio per il referendum*, costituito con atto GC 452/2000, già operante e così composto:

- **avv. Vincenzo Iodice (presidente)**
Presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati,
- **dr. Mario Lorenzetti**
Segretario generale reggente del Comune di Arezzo,
- **dr. Anna Maria Nuti**
Difensore civico del Comune di Arezzo;

➤ di incaricare stabilmente il dr. **Franco Rossi**, funzionario della Segreteria generale, direttore dell'Ufficio Atti e Regolamenti comunali, di svolgere le funzioni di segreteria dell'*Ufficio per il referendum* e di assicurare il supporto amministrativo necessario per garantire la piena operatività dell'organo, per la durata necessaria all'assolvimento delle funzioni attribuite al medesimo;

➤ di dare mandato al sindaco di effettuare la trasmissione al presidente dell'Ufficio, entro il termine regolamentare di 5 giorni, del quesito referendario per l'avvio dell'esame di ammissibilità.

In considerazione della necessità di predisporre gli atti consequenziali e di dare rapidamente esecuzione alla presente deliberazione, la giunta comunale delibera, con separata, unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge.

uar



**Verbale di adunanza
10 ottobre 2000**

Il giorno 10 ottobre Duemila, alle ore 15:30, presso gli uffici della Segreteria generale del Comune di Arezzo, situati in Palazzo dei Priori, si riunisce l'Ufficio per il referendum. La seduta, originariamente convocata per il giorno 6.10.2000, è stata posticipata a causa di improrogabili impegni del presidente.

Sono presenti i seguenti componenti:

- **avv. Vincenzo Iodice (presidente)**
Presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati;
- **dr. Mario Lorenzetti**
Segretario generale reggente del Comune di Arezzo;
- **dr. Anna Maria Nuti**
Difensore civico del Comune di Arezzo;
- **dr. Franco Rossi**
Funzionario della Segreteria generale, incaricato delle funzioni di segretario.

All'ordine del giorno della seduta figura la prosecuzione dell'esame di ammissibilità del referendum popolare propositivo a livello comunale in materia di gestione del servizio idrico integrato.

Richiamandosi alle valutazioni già svolte in occasione della seduta del 26.9.2000, i componenti dell'Ufficio si soffermano nuovamente sulla coerenza del contesto giuridico-amministrativo entro il quale si collocano la titolarità e l'esercizio delle funzioni di gestione dei servizi idrici integrati alla luce della legge Galli, delle leggi regionali di attuazione e degli atti amministrativi di esecuzione adottati in Toscana e nell'ambito aretino (ATO n. 4 Alto Valdarno). Alla luce del quadro normativo vigente, e del sistema di relazioni giuridiche intercorrente tra gli enti locali, l'autorità di ambito e la società di gestione del servizio idrico integrato, sia il presidente che i due membri dell'Ufficio esprimono la convinzione che la proposta referendaria si fondi su di un presupposto che costituisce - nell'attuale situazione giuridica - una insanabile violazione di legge.

Passando alla disamina dei vari aspetti che a norma di statuto e di regolamento assumono rilievo in ordine alla valutazione di ammissibilità, l'Ufficio stabilisce preliminar-

Franc. Rossi

10 ottobre 2000 - pag. 1 di 3

Dr. Nuti

[Signature]



mente di prendere in considerazione il quesito referendario nella sua unicità. Ritiene cioè che obiettivo principale del medesimo sia quello di sollecitare il pronunciamento degli elettori sulla proposta di ripristino della gestione diretta da parte del Comune di Arezzo del servizio idrico integrato, apparendo la questione dell'uscita del Comune dalla società Nuove Acque - secondo la stesura letterale del quesito - meramente consequenziale rispetto alla prima.

Individuato in tal modo l'oggetto essenziale della proposta di referendum, l'Ufficio valuta che:

- il medesimo appare in insanabile contrasto con le vigenti norme di legge statali e regionali in materia di gestione delle risorse idriche e specificamente:
 - Legge 36/1994, *Disposizioni in materia di risorse idriche*, art. 8 (organizzazione territoriale del servizio idrico integrato), art. 9 (disciplina della gestione del servizio idrico integrato), art. 11 (rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato), art. 12 (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato);
 - Legge Regionale Toscana 81/1995, *Norme di attuazione della legge 5.1.1994, n. 36. 'Disposizioni in materia di risorse idriche'*, art. 4 (costituzione dell'autorità di ambito), art. 5 (costituzione obbligatoria dell'autorità di ambito), art. 7 (competenze dell'autorità di ambito), art. 9 (effetti della costituzione dell'autorità di ambito);
- a tali norme di legge è stata data piena attuazione nella Regione Toscana e nell'ambito aretino con la costituzione dell'ATO n. 4 Alto Valdarno;
- è normativamente esclusa la gestione diretta del servizio idrico integrato da parte dei Comuni facenti parte del consorzio obbligatorio;
- tale situazione di fatto e di diritto rende illegittima per violazione di legge la proposta di ripristino della gestione diretta del servizio idrico integrato da parte del Comune di Arezzo.

L'Ufficio considera altresì, a norma del combinato disposto dell'art. 16 comma 1 dello Statuto del Comune di Arezzo e dell'art. 1 comma 3 del citato Regolamento, che la materia relativa alla gestione del servizio idrico integrato oggetto della proposta di referendum non appartiene più, in ragione delle norme di legge sopra richiamate, alla esclusiva competenza comunale, risultando pertanto esclusa, detta materia, dalla possibilità di costituire oggetto di referendum anche sotto questo specifico profilo.

Constatata l'unanime opinione dei componenti dell'ufficio sulle precedenti valutazioni, appare superfluo procedere ad ulteriori verifiche in ordine alla compatibilità della proposta con l'art. 17 dello Statuto (materie escluse dal referendum) o al controllo circa la chiarezza, concisione ed univocità del quesito.

I componenti dell'Ufficio elaborano quindi il testo della deliberazione attraverso la quale il collegio intende pronunciarsi sulla questione della ammissibilità del quesito.

Il presidente richiama infine l'attenzione dei colleghi sulle numerose prese di posizio-

10 ottobre 2000 - pag. 2 di 3




ne registratesi nel corso delle ultime settimane, direttamente rivolte all'Ufficio o pubblicate sugli organi di informazione.

In ordine a tale problema l'Ufficio tiene a riaffermare - unanimemente - la propria assoluta autonomia e indipendenza di giudizio, deplorando ogni iniziativa che abbia inteso esprimere nei confronti dell'Ufficio, direttamente o indirettamente, pareri non richiesti, né tanto meno previsti da alcuna norma statutaria o regolamentare.

Alle ore 18:15 la seduta viene sospesa, mentre il segretario viene incaricato di redigere il testo della decisione finale.

Alle ore 19:00 la seduta riprende. I componenti dell'Ufficio, riveduta la stesura della deliberazione, appongono le proprie firme in calce alla medesima, incaricando il segretario di darne immediata comunicazione al legale rappresentate del comitato promotore, al Sindaco ed al presidente del Consiglio Comunale. Copia dell'atto viene pubblicata all'albo pretorio del Comune.


Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)


.....

I componenti
(dr. Mario Lorenzetti)


.....

(dr. Anna Maria Nuti)


.....

Il segretario
(dr. Franco Rossi)


.....

Prot. gen. n. 53379 (6.2.3)
Arezzo, 10 ottobre 2000
Deliberazione n. 3

L'Ufficio per il referendum

costituito presso il Comune di Arezzo con deliberazioni della Giunta Comunale n. 452/2000 e n. 940/2000, a norma dell'articolo 18 dello Statuto comunale e degli articoli 5, 6, 8 e 9 del Regolamento per i referendum popolari;

vista la proposta di referendum popolare propositivo a livello comunale, inerente la riappropriazione da parte del Comune di Arezzo dei servizi idrici integrati, presentata in data 19.9.2000 dal Comitato promotore appositamente costituitosi e così formulata: "*Sei favorevole al ritorno della gestione diretta al Comune di Arezzo del servizio idrico integrato - acquedotto e fognature - con la conseguente uscita dalla società Nuove Acque?*";

richiamati gli articoli 16, 17 e 18 dello Statuto del Comune di Arezzo, nonché gli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento per i referendum popolari, concernenti le modalità di promozione del referendum e la procedura per la valutazione di ammissibilità del medesimo;

effettuata in data 26.9.2000 l'audizione del comitato promotore, nella persona del rappresentante del medesimo, accompagnato da quattro componenti del comitato;

valutato il quesito referendario nella sua unicità, e ritenuto obiettivo principale del medesimo sollecitare il pronunciamento degli elettori sulla proposta di ripristino della gestione diretta da parte del Comune di Arezzo del servizio idrico integrato, apparendo la questione dell'uscita del Comune dalla società Nuove Acque - secondo la stesura letterale del quesito - mera conseguenza rispetto alla prima;

ritenuto, a norma dell'art. 8 comma 1 del Regolamento comunale per i referendum popolari, che l'oggetto principale della proposta di referendum appare in insanabile contrasto con le vigenti norme di legge statali e regionali in materia di ge-

stione delle risorse idriche e specificamente:

- Legge 36/1994, *Disposizioni in materia di risorse idriche*, art. 8 (organizzazione territoriale del servizio idrico integrato), art. 9 (disciplina della gestione del servizio idrico integrato), art. 11 (rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato), art. 12 (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato);
- Legge Regionale Toscana 81/1995, *Norme di attuazione della legge 5.1.1994, n. 36. 'Disposizioni in materia di risorse idriche'*, art. 4 (costituzione dell'autorità di ambito), art. 5 (costituzione obbligatoria dell'autorità di ambito), art. 7 (competenze dell'autorità di ambito), art. 9 (effetti della costituzione dell'autorità di ambito);

considerato che a tali norme di legge è stata data piena attuazione nella Regione Toscana e nell'ambito aretino con la costituzione dell'ATO n. 4 Alto Valdarno;

considerato che è normativamente esclusa la gestione diretta del servizio idrico integrato da parte dei Comuni facenti parte del consorzio obbligatorio;

considerato che tale situazione di fatto e di diritto rende illegittima per violazione di legge la proposta di ripristino della gestione diretta del servizio idrico integrato da parte del Comune di Arezzo;

considerato altresì, a norma del combinato disposto dell'art. 16 comma 1 dello Statuto del Comune di Arezzo e dell'art. 1 comma 3 del citato Regolamento, che la materia relativa alla gestione del servizio idrico integrato oggetto della proposta di referendum non appartiene più, in ragione delle norme di legge sopra richiamate, alla esclusiva competenza comunale, risultando pertanto esclusa, detta materia, dalla possibilità di costituire oggetto di referendum anche sotto questo specifico profilo;

con il voto unanime dei propri componenti

delibera

alla luce della valutazione di ammissibilità effettuata nelle sedute del 26.9.2000 e del 10.10.2000, per i motivi indicati in premessa, di dichiarare non ammissibile la richiesta di referendum popolare propositivo a livello comunale in materia di servizio idrico integrato, presentata in data 19.9.2000, e specificamente il quesito "Sei

Ufficio per il referendum

favorevole al ritorno della gestione diretta al Comune di Arezzo del servizio idrico integrato - acquedotto e fognature - con la conseguente uscita dalla società Nuove Acque?".

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(dr. Mario Lorenzetti)

Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....

.....

(dr. Anna Maria Nuti)

.....

Copia del presente atto,
pubblicato all'albo pretorio del Comune di Arezzo
in data 25.5.2000 per 15 giorni interi e consecutivi,
viene trasmessa:

- al rappresentate del Comitato promotore
 - al Sindaco del Comune di Arezzo
 - al presidente del Consiglio Comunale.
-

**Verbale di adunanza
20 ottobre 2000**

Il giorno 20 ottobre Duemila, alle ore 18:00, presso gli uffici della Segreteria generale del Comune di Arezzo, situati in Palazzo dei Priori, si riunisce l'Ufficio per il referendum, costituito con deliberazioni GC 452/2000 e 940/2000. La seduta, originariamente convocata per le ore 15:30, è stata posticipata con avviso scritto del presidente a causa di improrogabili impegni di uno dei membri dell'organo.

Sono presenti i seguenti componenti:

- **avv. Vincenzo Iodice (presidente)**
Presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati;
- **dr. Mario Lorenzetti**
Segretario generale reggente del Comune di Arezzo;
- **avv. Anna Maria Nuti**
Difensore civico del Comune di Arezzo;
- **dr. Franco Rossi**
Funzionario della Segreteria generale, incaricato delle funzioni di segretario.

All'ordine del giorno della seduta figura l'esame di ammissibilità del referendum popolare propositivo a livello comunale in materia di partecipazione del Comune di Arezzo alla Spa *Nuove Acque*, concessionaria ex L. 36/1994 e LR 81/1995 della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO n. 4 *Alto Valdarno*.

Come riferisce il segretario, l'iniziativa è stata promossa in data 12.10.2000 tramite consegna alla Segreteria generale del Comune di una istanza - corredata di relazione illustrativa e quesito referendario (*allegato A* al presente verbale) - a firma del responsabile del comitato promotore, dr. Emilio Fiorini.

Il comitato risulta possedere la stessa composizione di quello che ha attivato la precedente iniziativa referendaria, esaminata dall'Ufficio nelle sedute del 26.9.2000 e del 10.10.2000 e dichiarata inammissibile con la deliberazione n. 3 del 10.10.2000. Come ha dichiarato il responsabile del comitato al momento della consegna (e come è evidenziato nella relazione illustrativa), l'attuale iniziativa trae origine dagli stessi presupposti della prima, ma tiene conto delle osservazioni sul piano della legittimità che hanno determinato la non ammissione della precedente proposta.

Avendo la giunta comunale stabilito di confermare composizione, funzioni e segreteria dell'Ufficio per il referendum con la deliberazione n. 940/2000, si è ritenuto che l'organo di garanzia si trovi ormai stabilmente in condizioni di operare con adeguata funzionalità e capacità operativa.

In assenza del sindaco, il vice sindaco dr. Merelli ha quindi tempestivamente provveduto a trasmettere al presidente dell'Ufficio, in data 12.10.2000, la proposta di referendum. Il presidente dell'Ufficio ha convocato la presente seduta per l'avvio dell'esame di ammissibilità, invitando nell'occasione anche i rappresentanti del comitato promotore per procedere alla loro audizione.

Nel frattempo la segreteria ha effettuato un supplemento di istruttoria, verificando la completezza della acquisizione del materiale di documentazione di carattere normativo ed amministrativo necessario per lo svolgimento dell'esame di ammissibilità. Nel corso di tale verifica, effettuata presso l'ufficio Controllo di gestione (u.o. partecipazioni) del Comune, il direttore di tale ufficio ha offerto la propria disponibilità per una eventuale audizione, allo scopo di fornire informazioni e valutazioni in ordine alla congruità tra il quesito referendario, la relazione illustrativa del medesimo, la posizione del Comune nella Spa, le conseguenze dell'eventuale svolgimento del referendum.

L'offerta viene riferita all'Ufficio per il referendum dal segretario. In ordine alla medesima il presidente avv. Iodice rileva che l'Ufficio è stato oggetto, nella sua ultima tornata di attività, di numerosi pareri esterni non richiesti, fatti pervenire da soggetti direttamente interessati alle proposte referendarie, tendenzialmente limitativi dell'indipendenza dell'organo. Sottolineato come ciò non si sia verificato, avendo l'Ufficio ed i suoi componenti mantenuto una totale libertà ed autonomia di giudizio, non ritiene opportuno accogliere ulteriori offerte di collaborazione non previste dal regolamento, né considerate necessarie ai fini di un esame che deve mantenersi entro la sfera della legittimità, prescindendo da valutazioni di merito sulla portata o sulle conseguenze del referendum.

Sia l'avv. Nuti che il dr. Lorenzetti concordano pienamente con il presidente. L'offerta di audizione, pur riconoscendo la formale correttezza della procedura con la quale è stata avanzata, viene perciò declinata.

I componenti dell'Ufficio procedono quindi a definire, in riferimento alla proposta di quesito in esame, l'ampiezza e l'incidenza delle valutazioni attraverso le quali effettuare il giudizio di ammissibilità.

Concordano sul fatto che l'esame debba includere:

- la disamina degli aspetti specifici espressamente previsti dalla normativa statutaria e regolamentare (conformità alla legge, rispetto dell'ambito di competenza comunale, verifica delle materie escluse, chiarezza letterale del quesito, univocità del suo contenuto),
- l'apprezzamento circa la possibilità giuridica, per i partners pubblici, della negoziazione delle azioni della società *Nuove Acque*, condizione necessaria - nella fattispecie - per rendere realizzabile la proposta referendaria.

Ritengono invece che l'esame di ammissibilità debba escludere:

- il sindacato circa fini non dichiarati, intenzioni non esplicitate o riserve dei proponenti non desumibili da un esame obiettivo, letterale e contenutistico, del testo del quesito,
- il giudizio di merito - ulteriore rispetto alla valutazione tecnica della possibilità giuridica (intesa *stricto sensu* come verifica della conformità alla legge) - circa il grado di realizzabilità dei fini proposti agli elettori dall'iniziativa referendaria, la cui responsabilità ricade interamente sui promotori,
- ogni valutazione in ordine agli esiti futuri ed alle presumibili conseguenze finanziarie, amministrative o istituzionali della consultazione, costituendo questi elementi materia per la campagna referendaria da parte dei diversi schieramenti che verranno a formarsi in caso di indizione del referendum.

Delineati in tal modo la latitudine ed il grado di penetrazione degli elementi di giudizio, ed applicati gli stessi alla proposta in esame, i componenti del collegio si pronunciano tutti, in linea di massima, per l'ammissibilità della proposta, non ritenendo che sussistano ragioni di esclusione.

In ordine alla chiarezza ed univocità del quesito, l'Ufficio ritiene invece che sia opportuno invitare il comitato a rendere più esplicita e più rigorosa sotto il profilo tecnico-giuridico la terminologia adottata.

Alle ore 19:00 vengono quindi ammessi alla seduta, per procedere all'audizione, il rappresentante del comitato promotore del referendum, dr. Emilio Fiorini, accompagnato da tre componenti del comitato, nelle persone della prof.ssa Giovanna Bruschini (segretaria) e dei sigg. Mario Rossi e Angiolo Bastieri.

I proponenti illustrano il significato e gli scopi dell'iniziativa referendaria, rivolta a suscitare il pronunciamento dei cittadini attorno all'obiettivo dell'uscita del Comune di Arezzo dalla Spa *Nuove Acque*. Si soffermano sull'iniqua politica tariffaria adottata dalla società per responsabilità proprie e dell'AATO n. 4 *Alto Valdarno*, sul generale stato di insoddisfazione da parte degli utenti, sul malcontento dilagante nel Comune di Arezzo come in molti altri facenti parte dell'ambito, sulla mancata tutela degli interessi della comunità aretina al momento del conferimento degli impianti, in ordine alla quale preannunciano iniziative in sede di Cortei dei conti. Richiamano inoltre, a sostegno delle proprie tesi, i contenuti della mozione approvata a maggioranza dal consiglio comunale di Arezzo in data 21.7.2000 (atto n. 306). Censurano infine con gravi espressioni di riprovazione, in riferimento alla precedente proposta referendaria conclusasi con la decisione di non ammissibilità, i tentativi di esercitare indebite pressioni sull'organo di garanzia e sullo stesso comitato promotore.

Il dr. Lorenzetti fa notare che la mozione approvata dal CC contiene un dispositivo diverso dalla proposta referendaria, essendo essenzialmente rivolta ad esercitare pressione sull'AATO perché risolva la convenzione con la Spa *Nuove Acque*.

L'avv. Iodice ribadisce comunque che l'interesse dell'Ufficio è limitato esclusivamente

agli aspetti di legittimità della proposta, non rilevando a tale fine né i presupposti dell'iniziativa, né le considerazioni di merito circa la sua opportunità o le sue conseguenze.

Il comitato consegna all'Ufficio una integrazione della relazione illustrativa, in sostituzione della precedente. La nuova relazione è acquisita agli atti (*allegato B* al presente verbale).

Il presidente invita quindi il comitato promotore - a norma dell'art. 8 comma 2 del regolamento - a rendere più chiara la formulazione del quesito, precisando con una terminologia più rigorosa ed univoca, dal punto di vista giuridico, le modalità di "uscita" del Comune dalla Spa. La dr. Nuti fa presenti le diverse modalità previste dalla normativa che regola le società per azioni (recesso, risoluzione, trasferimento di azioni mediante cessione), ed i differenti presupposti necessari per la loro attivazione.

L'Ufficio chiarisce di ritenere la precisazione opportuna per garantire una corretta comprensione del quesito da parte degli elettori, e sotto certi aspetti dirimente sotto il profilo della legittimità della proposta. Ricorda comunque che l'adeguamento attiene alla libera scelta del comitato, che può differire la decisione fino al termine regolamentare di 15 giorni.

I componenti del comitato chiedono una breve sospensione dell'incontro, per potersi consultare. L'audizione viene sospesa alle ore 19:20.

Alle ore 19:35 i lavori riprendono. Il comitato promotore si dichiara disponibile, seduta stante, ad adeguare il quesito ai rilievi mossi dall'Ufficio.

Si dà atto che pertanto il testo del quesito referendario viene modificato secondo la seguente stesura:

"Sei favorevole alla cessione, da parte del Comune di Arezzo, della propria partecipazione azionaria nella società Nuove Acque?"

Copia della nuova versione del quesito, sottoscritta dai membri del comitato, viene acquisita agli atti. I componenti del comitato vengono quindi congedati, assicurando loro che la decisione dell'Ufficio sarà tempestivamente comunicata a tutte le parti interessate.

Terminata l'audizione, l'Ufficio conferma all'unanimità - sulla base delle considerazioni giuridiche svolte, delle verifiche e degli approfondimenti effettuati, dell'audizione del comitato e della precisazione del quesito - l'opinione circa la non sussistenza di cause ostative all'ammissione del referendum.

Riesaminati sistematicamente i vari aspetti che a norma di statuto e di regolamento assumono rilievo in ordine alla valutazione di ammissibilità, i componenti dell'Ufficio el-

borano il contenuto della deliberazione attraverso la quale il collegio intende pronunciarsi sulla questione della ammissibilità del quesito.

Redatta la deliberazione (*allegato C* al presente verbale), appongono le proprie firme in calce alla medesima, incaricando il segretario di darne comunicazione, il mattino successivo, al rappresentate del comitato promotore, al Sindaco ed al presidente del Consiglio Comunale, nonché di disporne la pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Alle ore 22:00 l'Ufficio chiude i propri lavori, avendo conclusa la fase di valutazione dell'ammissibilità del quesito referendario.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(dr. Mario Lorenzetti)

.....

(avv. Anna Maria Nuti)

.....

Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....

Prot. gen. n. 58277 (6.2.3)
Arezzo, 20 ottobre 2000
Deliberazione n. 4

L'Ufficio per il referendum

costituito presso il Comune di Arezzo con deliberazioni della Giunta Comunale n. 452/2000 e n. 940/2000, a norma dell'articolo 18 dello Statuto comunale e degli articoli 5, 6, 8 e 9 del Regolamento per i referendum popolari;

vista la proposta di referendum popolare propositivo a livello comunale, inerente la partecipazione del Comune di Arezzo alla Spa Nuove Acque, presentata in data 12.10.2000 dal Comitato promotore appositamente costituitosi;

richiamati gli articoli 16, 17 e 18 dello Statuto del Comune di Arezzo, nonché gli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento per i referendum popolari, concernenti le modalità di promozione del referendum e la procedura per la valutazione di ammissibilità del medesimo;

effettuata in data 20.10.2000 l'audizione del comitato promotore, nella persona del rappresentante del medesimo, accompagnato da tre componenti del comitato;

valutato il quesito referendario e ritenuto che l'oggetto della proposta attiene a materia di esclusiva competenza comunale;

verificato che il quesito referendario - come formulato originariamente e modificato nella seduta odierna a norma dell'art. 8 comma 2 del Regolamento - risponde ai requisiti di chiarezza, concisione ed univocità;

considerato che non sussistono cause di esclusione dell'istituto del referendum sotto il profilo della materia proposta alla consultazione popolare, ed in particolare che l'oggetto determinato e specifico del quesito referendario non rientra in alcuna delle materie escluse dal referendum a norma dell'art. 17 dello statuto;

ritenuto che la materia oggetto del referendum (cessione della partecipazione

azionaria) non è preclusa da alcuna normativa generale o contrattuale;

con il voto unanime dei propri componenti

delibera

alla luce della valutazione di ammissibilità effettuata nella seduta del 20.10.2000, per i motivi indicati in premessa, di dichiarare ammissibile la richiesta di referendum popolare propositivo a livello comunale in materia di partecipazione del Comune di Arezzo alla Spa Nuove Acque, presentata in data 12.10.2000, e specificamente il quesito "Sei favorevole alla cessione, da parte del Comune di Arezzo, della propria partecipazione azionaria nella società Nuove Acque?".

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(dr. Mario Lorenzetti)

Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....

.....

(dr. Anna Maria Nuti)

.....

Copia del presente atto,
pubblicato all'albo pretorio del Comune di Arezzo
in data 21.10.2000 per 15 giorni interi e consecutivi,
viene trasmessa:

- al rappresentate del Comitato promotore
- al Sindaco del Comune di Arezzo
- al presidente del Consiglio Comunale.

**Verbale di adunanza
5 dicembre 2000**

Il giorno 5 dicembre 2000, alle ore 15:45, presso gli uffici della Segreteria generale del Comune di Arezzo, si riunisce l'Ufficio per il referendum.

Sono presenti i seguenti componenti:

- **avv. Vincenzo Iodice (presidente)**
Presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati;
- **dr. Mario Lorenzetti**
Segretario generale reggente del Comune di Arezzo;
- **dr. Anna Maria Nuti**
Difensore civico del Comune di Arezzo;
- **dr. Franco Rossi**
Funzionario della Segreteria generale, incaricato delle funzioni di segretario.

All'ordine del giorno della seduta figura lo svolgimento del controllo circa la regolarità della documentazione presentata dai promotori del referendum sulla partecipazione del Comune alla Spa Nuove Acque e la dichiarazione di ammissione del medesimo.

Il presidente ricorda in proposito le disposizioni dettate dall'art. 9 del regolamento per i referendum popolari:

Art. 9. Raccolta delle firme.

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione nella misura prevista dall'articolo 4.

2. Le firme sono apposte dagli aventi diritto al voto su moduli formato protocollo, ciascuno dei quali contiene all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Arezzo (eventualmente seguita dalla specificazione: "Circoscrizione numero ...") - Richiesta di referendum popolare" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. Prima di essere posti in uso i moduli sono presentati alla segreteria generale, che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie a livello circoscrizionale le firme di presentazione sono apposte esclusivamente da residenti nella circoscrizione interessata.

3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, segretario generale, segretario di circoscrizione o da impiegato comunale delegato dal sindaco. Le autenticazioni effettuate dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Il Comune assicura la raccolta e l'autenticazione delle firme presso la segreteria generale e le segreterie delle circoscrizioni.

4. Entro quattro mesi dalla ricezione della comunicazione d'ammissione del quesito, la raccolta delle firme di presentazione deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la segreteria generale, la quale, controllata ed attestata con certificazione anche collettiva l'iscrizione dei firmatari nell'anagrafe comunale, trasmette gli atti all'ufficio per il referendum entro 7 giorni dalla ricezione.

5. L'ufficio per il referendum, verificata la regolarità della documentazione presentata, dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al sindaco o al presidente della circoscrizione entro i successivi 5 giorni.

Il segretario riferisce che:

- a seguito della deliberazione 20.10.2000 n. 4, con la quale l'Ufficio per il referendum ha stabilito di dichiarare ammissibile la richiesta di referendum popolare propositivo a livello comunale, il comitato promotore ha proceduto alla raccolta delle firme di presentazione, entro il termine stabilito dal regolamento, e in data 1.12.2000 ha depositato presso la Segreteria generale del Comune i moduli contenenti le sottoscrizioni, corredati di elenchi di consistenza progressivo ed alfabetico;
- la Segreteria generale, effettuato il controllo - certificato tramite gli archivi informatici dell'Ufficio Servizi demografici - circa la condizione dei firmatari di elettori del referendum, nonché circa l'unicità delle sottoscrizioni, ha trasmesso a sua volta gli atti all'Ufficio per il referendum in data 4.12.2000;
- la segreteria dell'Ufficio, su mandato del presidente, ha effettuato gli ulteriori controlli circa la regolarità della documentazione presentata, e verificato - come risulta dall'allegato rapporto del segretario - che:
 - la raccolta ed il deposito delle firme sono stati effettuati entro il termine di quattro mesi dalla ricezione della comunicazione di ammissione del quesito (avvenuta in data 21.10.2000 con raccomandata a mano), conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del regolamento;
 - i 75 moduli contenenti le firme dei sottoscrittori, preventivamente vidimati dalla Segreteria generale del Comune, sono stati regolarmente autenticati da soggetti (dirigenti in possesso di delega generale del sindaco, dipendenti delegati con atto del Segretario generale del 23.10.2000, segretari di circoscrizione) in possesso del titolo necessario per adempiere a tale funzione;
 - dalle operazioni di controllo individuale circa la condizione dei firmatari di elettori del referendum, nonché dai riscontri in ordine alla unicità di ciascuna sottoscrizione, sono risultate valide n. 3.011 firme, corrispondenti ad altrettanti soggetti aventi diritto al voto referendario;

I componenti dell'Ufficio prendono atto dei controlli effettuati e delle loro risultanze, soffermandosi in particolare sulla procedura di autenticazione delle firme - in ordine alla quale sottolineano di non essere abilitati ad esercitare alcun sindacato, dovendo presumere il rigoroso rispetto delle norme di legge - e sugli atti di conferimento della titolarità alla autenticazione medesima, che risultano regolarmente adottati.

Sulla base delle risultanze dei controlli, i componenti dell'Ufficio adottano, con vota-

zione unanime, la deliberazione n. 5, in calce alla quale appongono le proprie firme, incaricando il segretario di darne comunicazione al Sindaco - cui competono l'indizione formale del referendum e la determinazione della data di svolgimento - al legale rappresentate del comitato promotore ed al presidente del Consiglio Comunale.

Copia dell'atto (*allegato B* al presente verbale) viene pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Alle ore 17:00 l'Ufficio chiude i propri lavori, avendo conclusa la fase di controllo sulla regolarità della documentazione ed avendo dichiarata ammessa la richiesta di referendum.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(dr. Mario Lorenzetti)

.....

(dr. Anna Maria Nuti)

.....

Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....

Prot. gen. n. 68113 (6.2.3)

Arezzo, 5 dicembre 2000

Deliberazione n. 5

L'Ufficio per il referendum

costituito presso il Comune di Arezzo con deliberazioni della Giunta Comunale n. 452/2000 e n. 940/2000, a norma dell'articolo 18 dello Statuto comunale e degli articoli 5, 6, 8 e 9 del Regolamento per i referendum popolari;

ricordata la proposta di referendum popolare propositivo a livello comunale, inerente la partecipazione del Comune di Arezzo alla Spa *Nuove Acque*, presentata in data 12.10.2000 dal Comitato promotore appositamente costituitosi;

richiamata la propria deliberazione 20.10.2000 n. 4, con la quale - effettuata la valutazione di ammissibilità del quesito referendario a norma degli articoli 16, 17 e 18 dello Statuto del Comune - ha stabilito di dichiarare ammissibile la richiesta di referendum popolare propositivo a livello comunale e specificamente il seguente quesito da sottoporre alla consultazione degli elettori: "*Sei favorevole alla cessione, da parte del Comune di Arezzo, della propria partecipazione azionaria nella società Nuove Acque?*".

preso atto che conseguentemente il comitato promotore ha proceduto alla raccolta delle firme di presentazione, entro il termine stabilito dal regolamento, e in data 1.12.2000 ha depositato presso la Segreteria generale del Comune i moduli contenenti le sottoscrizioni, corredati di elenchi di consistenza progressivo ed alfabetico;

considerato che la Segreteria generale, effettuato il controllo - certificato tramite gli archivi informatici dell'Ufficio Servizi anagrafici - circa la condizione dei firmatari di *elettori del referendum*, ha trasmesso a sua volta gli atti all'Ufficio per il referendum in data 4.12.2000;

effettuati dalla segreteria dell'Ufficio i necessari controlli circa la regolarità della documentazione presentata, e verificato in particolare che:

- la raccolta ed il deposito delle firme sono stati effettuati entro il termine di quattro mesi dalla ricezione della comunicazione di ammissione del quesito (avvenuta in data 21.10.2000 con raccomandata a mano), conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del regolamento;
- i 75 moduli contenenti le firme dei sottoscrittori, preventivamente vidimati dalla Segreteria generale del Comune, sono stati regolarmente autenticati da soggetti (dirigenti in possesso di delega generale del sindaco, dipendenti delegati con atto del Se-

gretario generale del 23.10.2000, segretari di circoscrizione) in possesso del titolo necessario per adempiere a tale funzione;

➤ dalle operazioni di controllo individuale circa la condizione dei firmatari di elettori del referendum, nonché dai riscontri in ordine alla unicità di ciascuna sottoscrizione, sono risultate valide n. 3.011 firme, corrispondenti ad altrettanti soggetti aventi diritto al voto referendario;

con il voto unanime dei propri componenti, espresso nel corso della seduta odierna;

delibera

di dichiarare ammessa la richiesta di referendum popolare di indirizzo a livello comunale consistente nella sottoposizione alla consultazione degli elettori del seguente quesito: "Sei favorevole alla cessione, da parte del Comune di Arezzo, della propria partecipazione azionaria nella società Nuove Acque?";

trasmette

il presente atto al Sindaco del Comune di Arezzo per lo svolgimento dei successivi adempimenti statutari e regolamentari.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(dr. Mario Lorenzetti)

Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....

.....

(dr. Anna Maria Nuti)

.....

Copia del presente atto,
pubblicato all'albo pretorio del Comune di Arezzo
in data 6.12.2000 per 15 giorni interi e consecutivi,
viene trasmessa:

- al Sindaco del Comune di Arezzo
 - al legale rappresentate del Comitato promotore
 - al presidente del Consiglio Comunale.
-

**Verbale di adunanza
11 gennaio 2001**

Il giorno 11 gennaio 2001, alle ore 15:30, presso gli uffici della Segreteria generale del Comune di Arezzo, si riunisce l'Ufficio per il referendum.

Sono presenti i seguenti componenti:

- **avv. Vincenzo Iodice (presidente)**
Presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati;
- **dr. Mario Lorenzetti**
Segretario generale reggente del Comune di Arezzo;
- **dr. Anna Maria Nuti**
Difensore civico del Comune di Arezzo;
- **dr. Franco Rossi**
Funzionario della Segreteria generale, incaricato delle funzioni di segretario.

All'ordine del giorno della seduta figura la valutazione dei fatti segnalati dalla comunicazione del sindaco di Arezzo in data 15.12.2000, l'esame della situazione determinata a seguito della mancata indizione del referendum, l'adozione di eventuali determinazioni in ordine all'applicazione delle norme regolamentari in materia di annullamento della procedura referendaria.

Vista la comunicazione inviata dal sindaco, l'ufficio procede all'esame della normativa regolamentare in materia di annullamento della procedura referendaria. Rileva che l'art. 14 comma 1 del vigente regolamento, rubricato "*Annullamento del referendum*", prevede quale unica ipotesi di annullamento della procedura referendaria l'eventualità che "*prima dello svolgimento delle operazioni di voto vengano meno i presupposti, le condizioni o gli scopi della consultazione*". Rileva peraltro che l'annullamento può essere dichiarato "*su richiesta dei soggetti promotori*".

L'ufficio ritiene di non essere abilitato dalla regolamentazione vigente all'esame di merito circa il venir meno dei presupposti, delle condizioni o degli scopi della consultazione, essendo tale valutazione - a norma del citato art. 14 comma 1 - riservata al comitato promotore. La chiarezza della norma in questione esclude qualsiasi competenza, anche residuale, da parte dell'ufficio.

Stante quanto sopra, l'ufficio ha comunque ritenuto opportuno convocare i componenti

del comitato promotore, per verificare la volontà del comitato stesso circa l'annullamento, o meno, della procedura referendaria.

Alle ore 16:30 si è proceduto quindi all'audizione del comitato, nelle persone del dr. Emilio Fiorini, prof.ssa Giovanna Bruschini e sig. Mario Rossi.

Il presidente ha invitato i membri del comitato a dichiarare la propria volontà circa l'ipotesi prevista dall'art. 14 comma 1, precisando che non compete all'ufficio valutare la persistenza, o meno, dei presupposti dell'iniziativa referendaria.

I componenti del comitato hanno dichiarato che non intendono chiedere l'annullamento della procedura referendaria, affermando che la stessa deve avere il suo ulteriore svolgimento, tenuto conto anche della volontà dei sottoscrittori da loro rappresentati, come di quella presumibile dei futuri chiamati al voto. Hanno aggiunto che soltanto un incontro diretto con il sindaco, che chiarisca la reale volontà dell'amministrazione di cedere le proprie quote nella Spa Nuove Acque, potrebbe indurre il comitato a riesaminare la propria posizione attuale.

Congedati i componenti del comitato, l'ufficio, preso atto di quanto dichiarato dagli stessi, ha confermato di non essere abilitato a pronunciarsi in ordine all'annullamento della procedura referendaria in mancanza di una richiesta da parte dell'unico soggetto al quale l'art. 14 del vigente regolamento riserva tale diritto.

Conclusi in tal modo i propri lavori, alle ore 18:00 l'ufficio stabilisce di comunicare al sindaco il presente verbale.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(dr. Mario Lorenzetti)

.....

(dr. Anna Maria Nuti)

.....

Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....

**Verbale di adunanza
22 febbraio 2001**

Il giorno 22 febbraio 2001, alle ore 15:30, presso gli uffici della Segreteria generale del Comune di Arezzo, si riunisce l'Ufficio per il referendum.

Sono presenti i seguenti componenti:

- **avv. Vincenzo Iodice (presidente)**
Presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati;
- **dr. Mario Lorenzetti**
Vice Segretario generale del Comune di Arezzo;
- **dr. Anna Maria Nuti**
Difensore civico del Comune di Arezzo;
- **dr. Franco Rossi**
Funzionario della Segreteria generale, incaricato delle funzioni di segretario.

All'ordine del giorno della seduta figura l'esame della richiesta di annullamento del referendum popolare di indirizzo a livello comunale sulla gestione dell'AFM, indetto per il giorno 8 aprile 2001, recapitata in data odierna all'ufficio Protocollo del Comune dal sig. Franco Dringoli, in rappresentanza del comitato promotore (*allegato A* al presente verbale). La riunione è stata convocata telefonicamente dal segretario, su incarico del presidente, in considerazione dell'urgenza derivante dall'imminente avvio dei primi adempimenti di natura elettorale (predisposizione materiale a stampa, formazione liste aventi diritto al voto, pubblicazione manifesti, ecc.).

Il presidente avv. Iodice comunica preliminarmente di aver ricevuto dal Segretario generale del Comune, dr. Felice Strocchia, che ha assunto l'incarico in data 1.2.2001, una comunicazione scritta (prot. n. 14672/6.2.3) con la quale il medesimo fa presente quanto segue: "Nel prendere atto che a tutte le riunioni precedenti dell'Ufficio sulla questione ha partecipato il Segretario generale reggente dr. Mario Lorenzetti, ritengo opportuno, per evidenti motivi di continuità tecnico-amministrativa, che sia lo stesso dr. Lorenzetti a prendere parte anche alla seduta di oggi che, presumibilmente, sarà conclusiva del procedimento referendario promosso". Di conseguenza, accogliendo la proposta del dr. Strocchia, la composizione dell'Ufficio non è stata variata, in occasione della riunione odierna, rispetto alle adunanze effettuate in precedenza.

Il presidente Iodice fa presente, inoltre, come la richiesta di annullamento renda non più attuale l'ipotesi di dare una risposta all'istanza di rinvio della consultazione presentata dal comitato promotore in data 15.2.2001 (*allegato B*) ed inviata, oltre che al Sindaco, all'Ufficio per il referendum. A prescindere dalla competenza esclusiva del Sindaco in materia di indizione o di determinazione della data della consultazione elettorale, sia la risposta del Sindaco (*allegato C*), sia la successiva iniziativa del comitato rendono superflua una presa di posizione da parte dell'ufficio in ordine alla richiesta di rinvio, ormai superata dagli eventi.

I componenti dell'Ufficio concordano invece sulla loro piena titolarità ad esaminare la richiesta di annullamento e ad adottare sulla medesima una decisione vincolante sia per i promotori, sia per gli organi dell'amministrazione comunale. Interpretano infatti come compito specifico dell'organo di garanzia la gestione del procedimento così disciplinato dall'art. 13 del vigente *Regolamento per i referendum popolari a livello comunale e circoscrizionale*:

Art. 13. Annullamento del referendum

1. *Su richiesta dei soggetti promotori l'ufficio per il referendum dichiara l'annullamento della procedura referendaria nel caso in cui, prima dello svolgimento delle operazioni di voto, vengano meno i presupposti, le condizioni o gli scopi della consultazione.*
2. *L'annullamento è comunicato ai promotori, al sindaco o al presidente della circoscrizione, alla giunta comunale ed al prefetto.*
3. *Il sindaco provvede a dare tempestivamente notizia agli elettori dell'avvenuto annullamento.*

In relazione alle motivazioni sulle quali il comitato promotore fonda la decisione di annullare il procedimento referendario, i componenti dell'ufficio soffermano la propria attenzione sulla profondità e sull'ampiezza della discrezionalità loro consentita dalla norma regolamentare. La dr. Nuti ritiene che l'ufficio non debba limitarsi ad una mera ratifica della richiesta di annullamento, senza operare una valutazione circa *il venir meno dei presupposti, delle condizioni o degli scopi della consultazione*, dovendo in qualche modo tutelare, tra gli altri, anche il diritto degli aventi diritto al voto (divenuti tali al momento dell'indizione) alla manifestazione del proprio orientamento in materia. Concorda, d'altra parte, con l'opinione secondo la quale l'attribuzione della competenza in materia di annullamento ad un organo di garanzia persegue anzitutto lo scopo di tutelare il diritto esclusivo dei proponenti di revocare la propria iniziativa *fino allo svolgimento delle operazioni di voto*: diritto che risulterebbe affievolito se la decisione competesse ad una autorità che di norma si configura come controparte (oltre a dirigere l'apparato elettorale). Il dr. Lorenzetti ritiene, in proposito, che l'ufficio debba limitarsi a prendere atto della volontà di annullamento, prescindendo dalle motivazioni. L'avv. Iodice considera elemento essenziale la motivazione della richiesta, pur reputando di non dover entrare nel merito delle argomentazioni.

In sostanza, l'ufficio concorda sulla necessità di mantenere il proprio operato entro la sfera della legittimità, non essendo autorizzato da alcuna norma statutaria o regolamen-

tare ad effettuare valutazioni di merito, né tanto meno di opportunità o di convenienza rispetto alle ragioni addotte sia dai promotori, sia dall'amministrazione comunale. Tale orientamento, assunto e mantenuto come criterio discriminante in tutta la passata attività dell'ufficio, è ritenuto valido anche nei confronti dell'odierno adempimento. Sotto questo profilo, anche gli ulteriori, preannunciati rapporti tra il comitato promotore e l'amministrazione in ordine ai futuri sviluppi connessi alla trasformazione dell'AFM non rilevano in alcun modo rispetto all'accoglimento dell'istanza di annullamento, che per sua natura non può essere subordinata a vincoli o condizioni, dei quali nessuno potrebbe garantire il rispetto. In ordine alle motivazioni che corredano la richiesta di annullamento, di conseguenza, l'ufficio prende atto della loro sussistenza, senza operare nei confronti delle stesse valutazioni merito.

Sulla base delle precedenti considerazioni, i componenti dell'Ufficio adottano, con votazione unanime, la deliberazione n. 1, in calce alla quale appongono le proprie firme, incaricando il segretario di darne comunicazione, per gli adempimenti di competenza, ai promotori, al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Prefetto.

Copia dell'atto (*allegato D* al presente verbale) viene pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Alle ore 16:30 l'Ufficio chiude i propri lavori.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(dr. Mario Lorenzetti)

.....

(dr. Anna Maria Nuti)

.....

Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....

Prot. gen. n. 14781 (6.2.3)

Arezzo, 22 febbraio 2001
Deliberazione n. 1

Oggetto: *Annullamento referendum popolare di indirizzo sulla gestione dell'AFM.*

L'Ufficio per il referendum

costituito presso il Comune di Arezzo con deliberazione della Giunta Comunale 16.5.2000 n. 452;

ricordata la proposta di referendum popolare di indirizzo a livello comunale, presentata dal "Comitato cittadino per la salvaguardia e lo sviluppo del ruolo pubblico e sociale delle farmacie comunali di Arezzo" ed inoltrata al Comune in data 15.5.2000;

richiamata la propria deliberazione 25.5.2000 n. 1, con la quale - effettuata la valutazione di ammissibilità del quesito referendario a norma degli articoli 16, 17 e 18 dello Statuto del Comune - ha stabilito di dichiarare ammissibile la richiesta di referendum popolare di indirizzo a livello comunale e specificamente il seguente quesito da sottoporre alla consultazione degli elettori: "*Sei favorevole al mantenimento della gestione pubblica e della funzione sociale della Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Arezzo?*";

preso atto che conseguentemente il comitato promotore ha proceduto alla raccolta delle firme di presentazione, entro il termine stabilito dal regolamento, e in data 22.9.2000 ha depositato presso la Segreteria generale del Comune i moduli contenenti le sottoscrizioni, corredati di relazione illustrativa;

richiamata la propria deliberazione 26.9.2000 n. 2, con la quale ha dichiarato ammessa la richiesta di referendum popolare di indirizzo a livello comunale, attestando di avere effettuato i necessari controlli circa la regolarità della documentazione presentata;

ricordato l'atto emanato dal sindaco in data 29.9.2000, con il quale veniva indetto il referendum, determinando quale data per il suo svolgimento il giorno di domenica 8 aprile 2001;

preso atto dell'istanza motivata con cui il comitato promotore chiede - in data 22.2.2001 - l'annullamento del referendum in oggetto, a norma dell'art. 13 del vigente *Regolamento per i referendum popolari a livello comunale e circoscrizionale*;

con il voto unanime dei propri componenti, espresso nel corso della seduta odierna,

delibera

di accogliere - a norma dell'art. 13 del vigente *Regolamento per i referendum popolari a livello comunale e circoscrizionale* - la richiesta di annullamento del referendum popolare di indirizzo a livello comunale, indetto per il giorno 8 aprile 2001, e consistente nel seguente quesito: "*Sei favorevole al mantenimento della gestione pubblica e della funzione sociale della Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Arezzo?*";

dichiara

di conseguenza annullata la procedura referendaria e specificamente ogni adempimento di natura elettorale;

trasmette

la presente decisione, per gli adempimenti di competenza, ai promotori, al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Prefetto.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(dr. Mario Lorenzetti)

Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....
(dr. Anna Maria Nuti)
.....

Copia del presente atto,
pubblicato all'albo pretorio del Comune di Arezzo
in data 22.2.2001 per 15 giorni interi e consecutivi,
viene trasmessa:

- al legale rappresentate del Comitato promotore
 - al Sindaco del Comune di Arezzo
 - alla Giunta Comunale
 - al presidente del Consiglio Comunale
 - al Prefetto di Arezzo.
-

**Verbale di adunanza
21 agosto 2001**

Il giorno 21 agosto 2001, alle ore 9:00, presso l'antisala del Consiglio Comunale, situata in Palazzo dei Priori, si riunisce l'Ufficio per il referendum, costituito con deliberazioni GC 452/2000 e 940/2000. La seduta è stata convocata con avviso scritto del presidente, recapitato ai componenti ed agli invitati.

Sono presenti i seguenti componenti:

- **avv. Vincenzo Iodice (presidente)**
Presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati;
- **avv. Anna Maria Nuti**
Difensore civico del Comune di Arezzo;
- **dr. Felice Strocchia**
Segretario generale del Comune di Arezzo;
- **dr. Franco Rossi**
Funzionario della Segreteria generale, incaricato delle funzioni di segretario.

All'ordine del giorno della seduta figura l'esame di ammissibilità del referendum popolare a livello comunale in materia di mantenimento della proprietà pubblica e della funzione sociale della AFM Spa di Arezzo.

Come riferisce il segretario, l'iniziativa è stata promossa - a norma dell'art. 18 dello Statuto comunale e dell'art. 4 del *Regolamento per i referendum popolari a livello comunale e circoscrizionale* - dai seguenti Consigli di Circoscrizione mediante adozione delle deliberazioni di seguito indicate:

- *Circoscrizione 1 Giovi*: atto 17.7.2001 n. 60, esecutivo in data 11.8.2001,
- *Circoscrizione 2 Fiorentina*: atto 18.7.2001 n. 53, esecutivo in data 15.8.2001,
- *Circoscrizione 3 Saione*: atto 23.7.2001 n. 102, esecutivo in data 15.8.2001,
- *Circoscrizione 6 Palazzo del Pero*: atto 17.7.2001 n. 58, esecutivo in data 15.8.2001,
- *Circoscrizione 5 Rigutino*: atto 19.7.2001 n. 60, esecutivo in data 17.8.2001.

La documentazione inerente la richiesta di referendum è stata trasmessa all'Ufficio per il referendum dal Vice Sindaco Merelli (in assenza del Sindaco) in data 17.8.2001 ed immediatamente messa a disposizione dei componenti dell'Ufficio.

Il presidente avv. Iodice ed il Difensore civico dr. Nuti avevano peraltro ottenuto co-

pia delle deliberazioni, non ancora esecutive, nel corso di un incontro con il Vice Segretario generale, svoltosi in data 3.8.2001.

Sulla scorta dell'istruttoria sugli atti di promozione predisposta dalla segreteria dell'Ufficio, il presidente, avv. Iodice, invita i colleghi a procedere, preliminarmente, al controllo delle deliberazioni adottate dalle Circoscrizioni in ordine alla loro conformità con la normativa statutaria e regolamentare sotto i seguenti aspetti:

- a) raggiungimento del quorum degli organi proponenti,
- b) uniformità nella manifestazione di volontà,
- c) validità ed efficacia degli atti sotto il profilo formale.

Per quanto concerne il punto a) il numero delle Circoscrizioni che hanno deliberato (cinque) supera il quorum prescritto (la metà degli organismi di decentramento, ossia tre su sei).

Per quanto riguarda il punto b), l'Ufficio constata che le modalità dell'iniziativa referendaria intrapresa da parte di organi collegiali (Consiglio Comunale o Consigli di Circoscrizione) non sono regolamentate in modo specifico, eccezion fatta per il seguente aspetto: *"La deliberazione adottata d'iniziativa del consiglio [...] stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre alla consultazione"* (art. 4 Regolamento). A giudizio dell'Ufficio, la norma non stabilisce in modo esplicito, ma fa implicitamente ritenere che debba verificarsi una comune manifestazione di volontà da parte di almeno tre Consigli di Circoscrizione e che tale identità di intenti debba trovare espressione in una sostanziale uniformità del testo del quesito, definito dal dispositivo degli atti deliberativi. Tale condizione risulta rispettata nelle deliberazioni in esame, nella maniera più rigorosa: il quesito proposto con le cinque deliberazioni è infatti identico sotto il profilo letterale. Sostanzialmente uguali - salvo trascurabili varietà di ampiezza e di stile discorsivo - appaiono anche le argomentazioni addotte a motivazione degli atti, per quanto tale aspetto sia ritenuto dall'Ufficio questione di merito, non rilevante ai fini della determinazione di una comune manifestazione di volontà.

Per quanto concerne il punto c), appurato che né lo Statuto, né il *Regolamento per i referendum*, né il *Regolamento per le circoscrizioni* (art. 36) prescrivono il raggiungimento di maggioranze qualificate per l'adozione degli atti delle Circoscrizioni, e che di conseguenza le relative deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza semplice, a norma dell'art. 25 del *Regolamento delle circoscrizioni*, l'adozione delle deliberazioni appare conforme alla norma, avendo registrato il seguente andamento:

- Circoscrizione 1 Giovi: presenti 15, favorevoli 11, contrari 4.
- Circoscrizione 2 Fiorentina: presenti 11, favorevoli 10, contrari 1.
- Circoscrizione 3 Saione: presenti 8, favorevoli 8.
- Circoscrizione 5 Rigutino: presenti 14, favorevoli 9, contrari 4, astenuti 1.
- Circoscrizione 6 Palazzo del Pero: presenti 9, favorevoli 7, contrari 2.

Analogamente, nessun rilievo può essere formulato circa la validità delle sedute, o l'integrazione di efficacia degli atti, divenuti esecutivi dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Esaurito positivamente il controllo sugli atti ed esaminate le caratteristiche formali del quesito referendario - che a giudizio unanime risulta rispondere a requisiti di chiarezza, concisione ed univocità - il presidente Iodice propone di posporre la valutazione di ammissibilità e di procedere all'audizione dei presidenti delle Circostrizioni.

A tale proposito il dr. Strocchia avanza l'ipotesi di procedere anche all'audizione di un rappresentante della Giunta Comunale, ritenendo tale iniziativa opportuna sia per ragioni di garanzia della "*par condicio*" (completandosi in tal modo la conoscenza delle argomentazioni delle varie parti in causa), sia per aderire a principi generali, ormai entrati a far parte dell'ordinamento amministrativo, quali l'obbligo di consentire la partecipazione al procedimento e di acquisire in fase istruttoria ogni elemento utile per evitare una eventuale, successiva impugnazione dell'atto.

Di diverso avviso si dichiarano sia il presidente Iodice, sia l'avv. Nuti, richiamandosi alla precedente esperienza maturata dall'Ufficio ed alla prassi instaurata dal medesimo, giunto ormai a sottoporre ad esame la quarta iniziativa referendaria. Sul piano giuridico, entrambi sostengono che l'assenza nelle norme statutarie e regolamentari di qualsiasi accenno all'audizione delle parti (essendo l'audizione dei proponenti strumentale ad eventuali rettifiche del quesito) induce a ritenere né doverosa, né proficua una ricognizione di argomentazioni di merito, che in nessun modo debbono influenzare la valutazione di ammissibilità, limitata ai soli profili di legittimità. Sul piano dell'opportunità, la passata esperienza ha dimostrato che gli interventi irrituali esercitati nei confronti dell'Ufficio non favoriscono in alcun modo il compito di quest'ultimo, che deve restare totalmente neutrale rispetto alle questioni di merito, se non vuol venire meno alla sua funzione di organo di garanzia.

Il dr. Strocchia insiste sulla validità della propria proposta, facendo notare che l'eventuale audizione della GC in tale circostanza non costituirebbe necessariamente un precedente vincolante, rimanendo libero l'Ufficio del referendum di attivare in maniera autonoma, di volta in volta, le audizioni che ritiene utili ed opportune. L'instaurazione di tale prassi, tra l'altro, potrebbe porre fine all'inconveniente lamentato, essendo le audizioni effettuate su invito ed in forma ufficiale. Richiama in proposito, per analogia, la prassi secondo la quale l'ammissione dei referendum a carattere nazionale è preceduta dall'acquisizione della posizione in materia del Governo.

La dr. Nuti conferma la propria posizione contraria, sostenendo la difficoltà di individuare con obiettività quante e quali siano le parti in causa rispetto alle proposte di referendum (Comune, altri enti pubblici, sindacati, forze politiche, associazioni di categoria).

Anche l'avv. Iodice conferma la propria contrarietà all'effettuazione di audizioni con le parti, sostenendo l'opportunità che l'Ufficio si ancori al principio di una interpretazione quanto più possibile letterale delle norme che ne regolano il funzionamento, onde non esporsi a sconfinamenti sul terreno della discrezionalità. Riaffermata la validità del principio giuridico generale secondo cui "*ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit*" e ritenendo sintomatica l'espressione (art. 18 comma 4 Statuto; art. 8 comma 1 Regolamento) "*previa audizione dei proponenti*" che, nella sua tassatività, esclude una interpretazione estensiva, riafferma la necessità di attenersi alla normativa in vigore, peraltro confermando un criterio di comportamento già consolidato nella passata attività dell'organo.

La proposta del dr. Strocchia, non avendo ottenuto il consenso degli altri componenti, rimane di conseguenza senza seguito.

L'ufficio procede quindi all'audizione dei promotori, che alle ore 10:05 vengono introdotti nella sala della riunione. Sono presenti i presidenti **Otello Acquisti** (Circoscrizione 1 Giovi), **Franco Mazzi** (Circoscrizione 2 Fiorentina), **Renato Peloso** (Circoscrizione 3 Saione) e **Andrea Buzzini** (Circoscrizione 6 Palazzo del Pero). Il presidente Massimo Pacifici (Circoscrizione 5 Rigutino) ha comunicato tramite i colleghi di non poter prendere parte all'incontro.

Il presidente Iodice informa gli invitati che l'Ufficio ha avviato l'esame di ammissibilità. Pur escludendo qualsiasi anticipazione sull'esito finale, fa presente che il controllo delle caratteristiche del quesito non fa rilevare alcuna necessità di modifiche del testo, la cui eventualità costituiva la ragione fondamentale dell'invito odierno. Esorta quindi i presenti a fornire, se lo ritengono utile, eventuali ulteriori elementi di chiarimento sulla proposta di referendum.

I presidenti confermano brevemente l'iniziativa intrapresa. Il testo del quesito referendario risulta pertanto confermato nella seguente stesura:

“Sei favorevole al mantenimento della proprietà pubblica e della funzione sociale della AFM SpA (Azienda Farmaceutica Municipalizzata SpA) di Arezzo?”

Il presidente Buzzini chiede informazioni sui presumibili tempi del procedimento, alla luce delle scadenze stabilite dal regolamento. L'avvocato Iodice preannuncia la possibilità che entro la giornata odierna l'Ufficio per il referendum deliberi circa l'ammissibilità della proposta.

Terminata l'audizione, alle ore 10:15 i presidenti di Circoscrizione prendono commiato.

L'Ufficio procede quindi alla verifica del contenuto del quesito, onde stabilire se il medesimo debba essere incluso tra le materie sottratte alla consultazione referendaria.

Tutti i componenti concordano che l'esclusione di cui all'art. 17 comma 3 dello Statuto non sia applicabile all'iniziativa referendaria in oggetto, dal momento che:

1. la norma statutaria proibisce la ripetizione, prima della conclusione del mandato amministrativo in corso, di un referendum che abbia avuto effettivo svolgimento, *"indipendentemente dall'esito conseguito"*,
2. l'iniziativa referendaria rivolta al mantenimento della gestione pubblica e della funzione sociale della AFM, ammessa con deliberazione dell'Ufficio per il referendum 25.5.2000 n. 1, è stata annullata - prima del suo effettivo svolgimento - su richiesta dei proponenti, con deliberazione dell'Ufficio per il referendum 22.2.2001, n. 1.

Altrettanto evidente è ritenuta la non applicabilità delle cause di esclusione contemplate dall'art. 17 comma 2 e dall'art. 17 comma 1, relativamente alle lettere b), c), d), e) ed f).

Una più accurata riflessione è dedicata invece alle cause di esclusione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), e specificamente all'estensione da conferire alle materie *"con-*

tabilità" e "finanze".

Il presidente Iodice ricapitola le conclusioni cui l'Ufficio è pervenuto esaminando la precedente iniziativa referendaria concernente l'AFM - in occasione della quale è stata approfondita la questione se il quesito dovesse essere incluso nella materia "*contabilità*" - dando lettura di ampi brani dei verbali delle sedute del 19.5.2000 e del 25.5.2000. In tale circostanza, ricorda il presidente, l'Ufficio si è attestato sul seguente orientamento: distinguere nettamente l'insieme dei principi, criteri generali e procedure contabili dalle specifiche e contingenti previsioni di bilancio, e considerare queste ultime (ed in particolar modo la loro determinazione quantitativa) non rilevanti rispetto all'esclusione della materia contabile da quelle sottoponibili a referendum.

Il dr. Strocchia evidenzia in maniera problematica come l'attuale iniziativa referendaria possa determinare un effetto scardinante sul bilancio comunale, alterandone sensibilmente le previsioni di entrata (per un ammontare di circa 14 miliardi nell'esercizio 2001) e conseguentemente i connessi programmi di investimento. Sottolinea inoltre che l'oggetto del referendum, intervenendo sulla forma di gestione di un servizio di rilevanza strategica (nella fattispecie: sulla facoltà dell'amministrazione di operare scelte nel settore della partecipazione ad attività imprenditoriali) condizioni la politica finanziaria dell'ente, ponendosi peraltro in netto contrasto con l'ormai affermato processo di esternalizzazione e di conseguenza privando il Comune di una leva finanziaria di notevole importanza.

Il presidente Iodice e l'avv. Nuti si dichiarano propensi a confermare il criterio già stabilito in occasione della precedente iniziativa referendaria. Fanno notare che occorre distinguere tra l'oggetto dichiarato del referendum (mantenere la proprietà pubblica e la funzione sociale dell'AFM) e le sue conseguenze, ritenendo queste ultime soltanto indirette e non rilevanti ai fini dell'esclusione. La dr. Nuti evidenzia il fatto che il referendum verte sull'alienazione di un bene disponibile, e che tale iniziativa non altera il potere dell'amministrazione di disporre del complesso delle risorse, o di utilizzare gli strumenti finanziari a sua disposizione. Anche perché l'iniziativa referendaria, non perseguendo scopi generali, non inibisce la gestione complessiva delle molteplici partecipazioni societarie di cui il Comune dispone (potendo comunque l'ente continuare ad acquisire o vendere le altre quote azionarie): non incide, in altri termini, su una intera categoria di cespiti, ma solo su una specifica scelta di gestione. L'avv. Iodice, condividendo il giudizio sulla portata limitata del referendum proposto, sottolinea - sia pure soltanto *ad adiuvandum* - la scarsa probabilità che una iniziativa referendaria definita per statuto "*di carattere consultivo, propositivo o di indirizzo*" non implichi tendenzialmente mutamenti in qualche specifico indirizzo dell'ente: se tale caratteristica dovesse costituire motivo di esclusione (sotto la fattispecie dell'inclusione in categorie vaste come le finanze o la contabilità) ciò equivarrebbe alla negazione pratica dell'istituto referendario.

Tutti i componenti concordano tuttavia sull'opportunità di approfondire, sotto il profilo tecnico-giuridico, la delimitazione delle materie configurabili con il termine "*finanze*". A questo scopo la seduta viene sospesa alle ore 10:55. nell'intesa che verrà ripresa, previo approfondimento di carattere dottrinario, nel pomeriggio.

Alle ore 15:30, come convenuto, la seduta viene riaperta. I componenti dell'Ufficio riferiscono e confrontano i risultati degli approfondimenti effettuati, convenendo sulla delimitazione del concetto di attività finanziaria come *complesso di attività dello Stato o degli altri enti pubblici rivolte al reperimento dei mezzi finanziari ed al loro impiego per la copertura delle spese che derivano dall'esercizio delle loro funzioni e dal soddisfacimento degli interessi generali della collettività*.

In proposito l'Ufficio si orienta, al termine di una ulteriore discussione, ad applicare alle prime due materie di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) dello Statuto un criterio uniforme di distinzione tra la sfera dei principi, dei criteri generali e delle procedure e quella delle specifiche e contingenti scelte di carattere amministrativo.

Nella fattispecie l'Ufficio ritiene che l'incidenza indiretta delle conseguenze dell'iniziativa referendaria su alcune delle materie ad essa sottratte non costituisce motivo di esclusione, poiché:

1. l'oggetto del referendum è rivolto ad orientare una specifica scelta di carattere amministrativo (alienazione di un bene disponibile) e non ad intervenire sulla disciplina che regola il processo di determinazione e di documentazione dei flussi di raccolta e di impiego dei mezzi finanziari destinati all'esercizio delle funzioni dell'ente,
2. l'insieme dei principi che regolano l'ordinamento finanziario, degli strumenti di politica finanziaria e delle procedure contabili deve essere nettamente distinto dalle specifiche previsioni di bilancio, nonché dalla loro determinazione quantitativa, le quali devono essere considerate non rilevanti ai fini del giudizio di ammissibilità del referendum.

Riesaminati sistematicamente i vari aspetti che a norma di statuto e di regolamento assumono rilievo in ordine alla valutazione di ammissibilità, i componenti dell'Ufficio elaborano assieme al segretario il contenuto della deliberazione attraverso la quale il collegio intende pronunciarsi sulla questione della ammissibilità del quesito. Poiché le modalità di promozione (deliberazione da parte di Consigli di Circoscrizione) non rendono necessaria la raccolta di ulteriori sottoscrizioni, né il loro successivo controllo, si stabilisce che l'atto costituisce al tempo stesso dichiarazione di ammissibilità e di ammissione del referendum in oggetto.

Redatta la deliberazione (*allegato A* al presente verbale), appongono le proprie firme in calce alla medesima, incaricando il segretario di darne immediata comunicazione ai presidenti delle cinque Circoscrizioni proponenti, al Sindaco ed al presidente del Consiglio Comunale, nonché di disporre la pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Alle ore 17:20 l'Ufficio chiude i propri lavori.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(avv. Anna Maria Nuti)

Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....

(dr. Felice Strocchia)

.....

Prot. gen. n. 65687 (6.2.3)

Arezzo, 21 agosto 2001

Deliberazione n. 2/2001

Oggetto: esame di ammissibilità proposta di referendum popolare a livello comunale su mantenimento proprietà pubblica e funzione sociale AFM Spa.

| Prospetto delle presenze alla seduta | | |
|---|-----------------------------------|------------|
| IODICE VINCENZO | Presidente Ordine Avvocati Arezzo | Presidente |
| NUTI ANNA MARIA | Difensore civico comunale | Componente |
| STROCCHIA FELICE | Segretario generale Comune | Componente |
| ROSSI FRANCO | Funzionario Segreteria generale | Segretario |

L'Ufficio per il referendum

costituito presso il Comune di Arezzo con deliberazioni della Giunta Comunale n. 452/2000 e n. 940/2000, a norma dell'articolo 18 dello *Statuto del Comune di Arezzo* e degli articoli 5, 6, 8 e 9 del *Regolamento per i referendum popolari a livello comunale e circoscrizionale*;

ricevuta la comunicazione con cui il Sindaco di Arezzo ha trasmesso, in data 17.8.2001, la documentazione inerente la promozione di un referendum popolare;

presa in esame la richiesta di referendum popolare a livello comunale, concernente il mantenimento della proprietà pubblica e della funzione sociale della AFM Spa di Arezzo, promossa dai seguenti Consigli di Circoscrizione mediante adozione delle deliberazioni di seguito indicate:

- *Circoscrizione 1 Givi:* atto 17.7.2001 n. 60, esecutivo in data 11.8.2001,
- *Circoscrizione 2 Fiorentina:* atto 18.7.2001 n. 53, esecutivo in data 15.8.2001,
- *Circoscrizione 3 Saione:* atto 23.7.2001 n. 102, esecutivo in data 15.8.2001,
- *Circoscrizione 6 Palazzo del Pero:* atto 17.7.2001 n. 58, esecutivo in data 15.8.2001,
- *Circoscrizione 5 Rigutino:* atto 19.7.2001 n. 60, esecutivo in data 17.8.2001;

richiamati gli articoli 16, 17 e 18 dello *Statuto del Comune di Arezzo*, nonché gli articoli 4, 5, 6 e 8 del *Regolamento per i referendum popolari a livello comunale e circoscrizionale*, concernenti le modalità di promozione del referendum e la procedura per la valutazione di ammissibilità del medesimo;

effettuata la verifica degli atti dei Consigli di Circoscrizione in ordine alla loro conformità con la normativa statutaria e regolamentare sotto i seguenti aspetti:

- a) raggiungimento del quorum degli organi proponenti,
- b) uniformità nella manifestazione di volontà, riscontrabile nell'identità del quesito referendario proposto,
- c) validità ed efficacia degli atti sotto il profilo formale;

effettuata in data 21.8.2001 l'audizione dei promotori, nelle persone dei presidenti Otello Acquisti (Circoscrizione 1 Giovi), Franco Mazzi (Circoscrizione 2 Fiorentina), Renato Peloso (Circoscrizione 3 Saione) e Andrea Buzzini (Circoscrizione 6 Palazzo del Pero), i quali hanno confermato verbalmente la volontà di procedere all'effettuazione del referendum nei termini proposti;

valutato il quesito referendario e ritenuto che l'oggetto della proposta attiene a materia di esclusiva competenza comunale;

verificato che il quesito referendario risponde ai requisiti di chiarezza, concisione ed univocità;

considerato che non sussistono cause di esclusione dell'istituto del referendum sotto il profilo della materia proposta alla consultazione popolare, ed in particolare che l'oggetto determinato e specifico del quesito referendario non rientra in alcuna delle materie escluse dal referendum a norma dell'art. 17, commi 1 e 2 dello Statuto;

ritenuto in particolare che l'incidenza indiretta delle conseguenze dell'iniziativa referendaria su alcune delle materie ad essa sottratte dall'art. 17 (ed in particolare sulla finanza e sulla contabilità) non costituisce motivo di esclusione, poiché:

- a) l'oggetto del referendum è rivolto ad orientare una specifica scelta di carattere amministrativo (alienazione di un bene disponibile) e non ad intervenire sulla disciplina che regola il processo di determinazione e di documentazione dei flussi di raccolta e di impiego dei mezzi finanziari destinati all'esercizio delle funzioni dell'ente,
- b) l'insieme dei principi che regolano l'ordinamento finanziario, degli strumenti di politica finanziaria e delle procedure contabili deve essere nettamente distinto dalle specifiche previsioni di bilancio, nonché dalla loro determinazione quantitativa, le

quali devono essere considerate non rilevanti ai fini del giudizio di ammissibilità del referendum;

ritenuto infine che l'esclusione di cui all'art. 17 comma 3 dello Statuto non sia applicabile all'iniziativa referendaria in oggetto, dal momento che:

1. la norma statutaria proibisce la ripetizione, prima della conclusione del mandato amministrativo in corso, di un referendum che abbia avuto effettivo svolgimento, indipendentemente dall'esito conseguito,
2. l'iniziativa referendaria rivolta al mantenimento della gestione pubblica e della funzione sociale della AFM, ammessa con deliberazione dell'Ufficio per il referendum 25.5.2000 n. 1, è stata annullata - prima del suo effettivo svolgimento - su richiesta dei proponenti, con deliberazione dell'Ufficio per il referendum 22.2.2001, n. 1;

con il voto favorevole, espresso all'unanimità dai propri componenti

delibera

di dichiarare ammissibile, alla luce della valutazione effettuata nella seduta del 21.8.2001, per i motivi indicati in premessa, la richiesta di referendum popolare a livello comunale in materia di mantenimento della proprietà pubblica e della funzione sociale della AFM Spa di Arezzo, promossa dai Consigli di Circoscrizione 1 Givi, 2 Fiorentina, 3 Saione, 5 Rigutino e 6 Palazzo del Pero, e specificamente il quesito "*Sei favorevole al mantenimento della proprietà pubblica e della funzione sociale della AFM SpA (Azienda Farmaceutica Municipalizzata SpA) di Arezzo?*";

trasmette

la presente deliberazione al Sindaco di Arezzo per gli adempimenti di competenza, e specificamente per l'indizione del referendum, segnalando il fatto che poiché le modalità di promozione (deliberazione da parte di Consigli di Circoscrizione) non rendono necessaria la raccolta di ulteriori sottoscrizioni, il presente atto costituisce al tempo stesso dichiarazione di ammissibilità e di ammissione del referendum in oggetto.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

Ufficio per il referendum

I componenti
(avv. Anna Maria Nuti)

Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....
(dr. Felice Strocchia)
.....

Copia del presente atto, pubblicato all'albo pretorio
del Comune di Arezzo in data 21.8.2001 per 15 giorni
interi e consecutivi, viene trasmessa:

- ai presidenti delle Circoscrizioni proponenti
 - al Sindaco del Comune di Arezzo
 - al presidente del Consiglio Comunale.
-

Ufficio per il referendum
Verbale dell'adunanza del 30 agosto 2001

Il giorno giovedì 30 agosto 2001, alle ore 9:00, presso gli uffici della Segreteria generale del Comune, in Palazzo dei Priori, ad Arezzo, si riunisce in seduta riservata l'*Ufficio per il referendum*, organo statutario costituito con deliberazioni della Giunta Comunale nn. 452/2000 e 940/2000 a norma dell'articolo 18 dello *Statuto* e degli articoli 5, 6, 8 e 9 del *Regolamento per i referendum popolari a livello comunale e circoscrizionale*.

L'adunanza è stata convocata su disposizione del presidente, con avviso telefonico urgente inoltrato dal segretario ai componenti dell'organo.

Sono presenti i seguenti componenti:

➤ **avv. Vincenzo Iodice (presidente)**

Presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati;

➤ **avv. Anna Maria Nuti**

Difensore civico del Comune di Arezzo;

➤ **dr. Felice Strocchia**

Segretario generale del Comune di Arezzo;

➤ **dr. Franco Rossi**

Funzionario della Segreteria generale, incaricato delle funzioni di segretario.

All'ordine del giorno della seduta figura l'esame della comunicazione (*allegato A* al presente verbale) con cui il presidente del Consiglio Comunale Andrea Banchetti ha avanzato - in data 28.8.2001 - considerazioni critiche in ordine all'esito dell'esame di ammissibilità esperito sulla proposta di referendum a livello comunale in materia di "*mantenimento della proprietà pubblica e della funzione sociale della AFM Spa di Arezzo*", promossa dai Consigli di Circoscrizione *1 Giovi, 2 Fiorentina, 3 Saione, 5 Rigutino e 6 Palazzo del Pero*.

La proposta in questione è stata ammessa con deliberazione dell'Ufficio per il referendum 21.8.2001 n. 2/2001. I rilievi sollevati dal presidente del CC concernono specifi-

camente la legittimità del testo del quesito, ritenuto in contrasto con le caratteristiche di chiarezza, concisione ed univocità stabilite dall'art. 3 del *Regolamento per i referendum popolari a livello comunale e circoscrizionale*, e la mancata audizione della Giunta Comunale. Sulla loro base il presidente del CC lamenta un insufficiente approfondimento della questione da parte dell'Ufficio, che non avrebbe adeguatamente ponderato le ragioni dell'amministrazione.

Il presidente, avv. **Vincenzo Iodice**, rileva preliminarmente che la comunicazione del presidente Banchetti non si configura, sotto il profilo formale, come una esplicita richiesta di revisione della decisione adottata con deliberazione 2/2001; tuttavia propone di considerarla come tale. Il riesame dei propri atti da parte di un organo collegiale della pubblica amministrazione - fa notare - è infatti sempre possibile in forza del principio di autotutela, ed appare nella fattispecie opportuno, sia perché il decreto di indizione del referendum non è stato ancora emanato (e di conseguenza una eventuale modifica delle decisioni precedenti sarebbe produttiva di effetti), sia per limitare i motivi di contenzioso ed evitare per quanto possibile successive iniziative di impugnazione.

Propone quindi ai colleghi - che concordano sul piano del metodo - di effettuare un esame analitico dei rilievi avanzati, enucleando ed ordinando per argomento le questioni sollevate dal presidente del CC, che possono essere logicamente raggruppate nel modo seguente:

-
1. carenza procedimentale per mancata audizione della Giunta Comunale,

 2. illegittimità del quesito per violazione delle caratteristiche di chiarezza ed univocità, riscontrabile sotto i seguenti profili:

 - a) indeterminazione del termine *proprietà pubblica*,

 - b) coartazione della volontà elettorale a causa di una artificiosa connessione tra *proprietà pubblica e funzione sociale*.

-

Per quanto attiene al punto n. 1 (audizione di un rappresentante della Giunta Comunale), il presidente avv. **Iodice** ricorda che in occasione della precedente seduta la proposta è stata avanzata dal dr. Strocchia, ma l'Ufficio non ha fatto propria l'iniziativa, dopo averne ampiamente discusso, ritenendo non opportuno procedere all'audizione di soggetti non previsti - a differenza dei proponenti - dalla normativa statutaria e regolamentare che disciplina, nel Comune di Arezzo, l'istituto del referendum popolare ed in particolare la fase della valutazione di ammissibilità. Poiché la comunicazione del presidente del CC, pur contestando il procedimento seguito, non adduce particolari argomenti che inducano a maturare un diverso indirizzo, ritiene che resti immutata la validità delle motivazioni esposte nella seduta del 21.8.2001, al verbale della quale rimanda *per relationem*.

Di diverso avviso si dichiara il dr. **Felice Strocchia**, che riafferma l'opinione espressa nel corso della precedente seduta, secondo la quale l'audizione preliminare di un rappre-

sentante della GC sarebbe stata opportuna e proficua. In primo luogo perché la conoscenza delle ragioni delle diverse parti interessate è utile e doverosa nella fase istruttoria di qualsiasi procedimento, secondo i principi di *par condicio*, trasparenza e partecipazione ormai compenetrati nel nostro ordinamento amministrativo. In secondo luogo perché avrebbe potuto mettere l'Ufficio, sin dal primo esame della questione, al corrente delle argomentazioni, in tema di legittimità, successivamente sollevate dal presidente del CC, che hanno determinato la necessità dell'odierna riunione di riesame.

Il presidente **Iodice**, dopo aver ribadito la propria convinzione che la prassi ormai consolidata dell'Ufficio per il referendum eviti al medesimo rischiose aperture sul terreno del merito e della discrezionalità, che ne metterebbero in discussione la *terzietà* ed il ruolo di organo di garanzia, sostiene che se tale prassi dovesse essere per ipotesi modificata, ciò dovrebbe avvenire tramite una decisione collegiale adottata a priori, con largo anticipo, e non nel corso dell'esame di una determinata proposta di referendum.

Sulla questione di metodo concorda anche il dr. **Strocchia**, che rileva l'opportunità di una rivisitazione da parte degli organi competenti della normativa statutaria e regolamentare concernente i referendum, sia in materia di audizioni preliminari delle parti, sia in ordine alla delicata questione - già emersa in passato - della titolarità della proposta di annullamento del referendum nella fase intercorrente tra l'indizione e lo svolgimento.

Sull'argomento il segretario dr. **Franco Rossi** informa che in occasione dell'ultima revisione regolamentare (marzo 2001) il Consiglio Comunale ha evitato volutamente, essendo in itinere una proposta di referendum, di alterare in maniera sostanziale le norme vigenti, limitandosi ad un adeguamento tecnico del regolamento rispetto alla revisione statutaria ex TU 267/2000 ed alle modifiche intervenute nella legislazione elettorale. Nell'agenda del CC figura tuttavia una profonda rivisitazione dell'istituto, derivante dalla norma transitoria dettata dall'art. 129 dello statuto, in base alla quale la *Conferenza dei capigruppo* ha il mandato di verificare la possibilità di istituire il referendum abrogativo e di definirne l'eventuale disciplina. Tale operazione comporterebbe sicuramente da parte del Consiglio Comunale una riflessione generale sull'intera materia.

L'avv. **Anna Maria Nuti**, dopo aver dichiarato di concordare pienamente con la posizione espressa dal presidente, precisa a tale proposito che l'avvio di una eventuale revisione normativa ad ampio raggio sarebbe compito del CC e non dell'Ufficio per il referendum, che qualora ne assumesse l'iniziativa (o anche la sollecitasse) travalicherebbe le proprie competenze di organo tecnico di garanzia.

Il dr. **Strocchia** e l'avv. **Iodice** concordano in linea generale sul fatto che a statuto e regolamento invariati l'Ufficio per il referendum - se lo ritenesse opportuno - potrebbe autonomamente instaurare una diversa prassi in materia di audizioni (purchè univoca e coerente), previa determinazione collegiale da assumere in una fase nella quale non risulti pendente alcun procedimento referendario. Il dr. Strocchia ritiene tuttavia che la decisione possa essere assunta anche nella fase attuale, a condizione di determinare criteri coerenti e stabili nel tempo.

In sostanza, sulla questione di cui al punto 1 vengono riaffermate le posizioni assunte

dai componenti dell'Ufficio nel corso della precedente seduta; il dr. Strocchia fa registrare la propria divergenza rispetto alle valutazioni dei colleghi.

Per quanto riguarda il punto **2a** (indeterminazione del termine *proprietà pubblica* in mancanza di ulteriori specificazioni) il dr. **Strocchia** dichiara di ritenere i rilievi formulati dal presidente del CC non infondati. La generica definizione introdotta nel quesito referendario, che non precisa se la proprietà pubblica debba essere *totale o prevalente*, induce l'elettore a ritenere possibili due sole alternative estreme (proprietà esclusiva pubblica o privata) ed a credere che il Comune sia in procinto di dismettere l'intera proprietà dell'AFM Spa. Entrambi gli scenari non risultano veri, potendo la proprietà di una società mista venire variamente ripartita, ed avendo l'amministrazione comunale, com'è noto, deliberato nello scorso mese di giugno la cessione dell'80% delle quote dell'AFM Spa. L'imprecisione della formulazione può risultare gravemente fuorviante nei confronti dei votanti.

La dr. **Nuti** contesta sul piano dottrinale l'assunto secondo il quale il termine giuridico *proprietà* richiederebbe di essere definito attraverso ulteriori specificazioni o connotazioni (*totale, parziale, maggioritaria, minoritaria, prevalente, ecc.*). Richiamando basilari nozioni di diritto privato ricorda che la proprietà, in quanto diritto reale assoluto, possiede intrinsecamente le caratteristiche della pienezza e della esclusività: di conseguenza, in mancanza di eventuali limitazioni (le quali - esse sì - debbono trovare specifica indicazione) non può essere ritenuta che piena, totale ed incondizionata. A sostegno di tale argomento mostra ai colleghi sentenze emesse dal TAR Puglia (1530/2000), dal TAR Abruzzi (53/1991) e dalla Corte dei Conti (29.9.1994), nelle quali l'uso del termine *proprietà* e delle sue specificazioni/limitazioni risponde rigorosamente al criterio sopra descritto.

A tale argomentazione si associa l'avv. **Iodice**, secondo il quale in sede di valutazione di ammissibilità deve essere considerata rilevante la concreta proposta avanzata dai promotori, nella sua formulazione letterale e nel significato che da questa deriva, peraltro non essendo possibile, per l'Ufficio, una volta verificata la chiarezza del quesito così come presentato, imporre o suggerire ai proponenti una diversa, anche dal punto di vista sostanziale, formulazione del medesimo. Proponendo il "*mantenimento della proprietà pubblica*" i promotori chiedono al corpo elettorale di manifestare il suo orientamento su una precisa opzione: la totale ed esclusiva proprietà della Spa da parte del Comune, poiché non occorre connotare la piena proprietà, ma al contrario la sua eventuale misura parziale. Sotto questo profilo il quesito è estremamente chiaro ed univoco: la radicalità dell'opzione costituisce una libera scelta dei promotori, di fronte alla quale i votanti sono altrettanto liberi di pronunciarsi.

Per quanto concerne il connesso problema del mancato riferimento, nel quesito referendario, alla deliberazione n. 153/2001, con la quale il CC ha stabilito l'alienazione della maggioranza delle quote dell'AFM Spa, l'avv. **Nuti** sostiene che il provvedimento consiliare in questione non vincola in alcun modo la proposta di referendum. Richiamando l'art. 1

del Regolamento - "Con la consultazione referendaria i residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età esprimono la loro volontà in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti (anche dopo la loro adozione). Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberativi assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione" - fa notare che il referendum può verte- re anche su materie già deliberate dall'amministrazione, indipendentemente dal loro sta- to di attuazione. Ma essendo il suo carattere consultivo e di indirizzo, e non abrogativo, i proponenti non hanno alcun obbligo di limitare o ancorare rigidamente la loro opzione alle decisioni già adottate, nè tanto meno alla misura di queste ultime. La verifica del- l'orientamento prevalente della popolazione è sotto questo profilo totalmente libera (salvo il limite invalicabile delle materie escluse), anche perché priva di automatici ef- fetti di inibizione sugli atti o sui programmi ai quali si riferisce.

Anche a giudizio del presidente **Iodice** gli atti amministrativi preordinati non possono essere considerati vincolanti per la formulazione del quesito. Il collegamento con "speci- fici provvedimenti, anche dopo la loro adozione", è reso possibile dall'art. 1 del regola- mento, ma non è obbligatorio. I proponenti sono liberi di formulare il contenuto del que- sito a loro discrezione, purchè garantiscano il rispetto dei requisiti di chiarezza, conci- sione ed univocità. La campagna referendaria consentirà, in seguito, a ciascuna delle par- ti in causa di informare liberamente i votanti circa le proprie ragioni.

Partendo da una diversa interpretazione del termine *proprietà pubblica*, e giudicando- lo troppo generico, il dr. **Strocchia** dissente dall'opinione dei colleghi e ritiene necessaria una più precisa ed univoca connotazione del concetto, soprattutto quando esso è rivolto agli elettori di una consultazione referendaria. A suo giudizio le sentenze prodotte dalla dr. Nuti non contraddicono la necessità di una specificazione del termine *proprietà*: al- cune di esse, tra l'altro, si riferiscono a fattispecie antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 12 della L 498/1992, che ha abolito il vincolo della maggioranza del capitale pubblico. Insiste comunque sul fatto che i votanti non debbono essere fuorviati o coar- tati da una formulazione del quesito che può ingenerare convinzioni erronee o comunque non rispondenti ai fatti, e soprattutto non ancorate alla reale attività dispiegata dall'amministrazione. La stesura del quesito avrebbe dovuto mettere in evidenza, sotto questo profilo, che l'estinzione della proprietà pubblica non è obiettivo del Comune. Inol- tre avrebbe dovuto tener conto della deliberazione consiliare dell'1.6.2001 - che pure fi- gura come presupposto e motivazione essenziale degli atti con cui le Circoscrizioni hanno promosso l'iniziativa - e rapportarsi correttamente con il contenuto della medesima. E' questa una inevitabile conseguenza dell'estensione dell'istituto referendario, operata dall'art. 1 del regolamento, a *specifici provvedimenti (anche dopo la loro adozione)*.

Sulla necessità di rispettare la libera iniziativa dei proponenti insiste invece la dr. **Nuti**, sostenendo che non è compito dell'Ufficio per il referendum travalicare i limiti dell'esame di legittimità sconfinando nel merito e nella discrezionalità. Ricorda inoltre che i presidenti delle Circoscrizioni, ricevuti nel corso della seduta del 21.8.2001, hanno espressamente confermato - su richiesta del presidente - la formulazione del quesito.

In ordine alla problematica di cui al punto 2a le posizioni dei componenti dell'Ufficio risultano sostanzialmente non uniformi.

Per quanto attiene al punto **2b** (coartazione della volontà elettorale a causa di una artificiosa connessione tra *proprietà pubblica e funzione sociale*) il dr. **Strocchia** richiama una osservazione critica formulata nel corso della precedente seduta e ne sviluppa le implicazioni. La concatenazione tra i due aspetti - modalità di gestione e funzione sociale - appare fuorviante, cioè tale da ingenerare nel votante una convinzione non vera: che la funzione sociale possa essere assicurata solo dalla mano pubblica e che quindi tra le due opzioni proposte esista un concreto ed inscindibile nesso di causa/effetto. Se non fosse sufficiente, per smentire tale asserzione, prendere atto del ruolo giocato nel nostro Paese dalle organizzazioni del volontariato (che non appartengono alla sfera pubblica, pur svolgendo una indiscutibile funzione sociale), sarebbe certamente utile riflettere sul fatto che l'attività di distribuzione dei farmaci - che si svolge in regime di prezzi amministrati - resta un servizio pubblico indipendentemente dalla proprietà dell'impresa che la esercita, e che le iniziative collaterali di carattere sociale, assistenziale, informativo ed educativo ad essa collegabili (delle quali si sostanzia le funzione sociale) non sono prerogativa esclusiva delle aziende pubbliche. L'artificialità della connessione tra le due parti del quesito è pari a quella che si determinerebbe chiedendo agli elettori se sono favorevoli al divorzio e alla funzione sociale della famiglia!

L'avv. **Nuti** dissente dal rilievo facendo notare, preliminarmente, che le due parti del quesito sono legate dalla congiunzione "e": non presentano, dunque, un rapporto di consequenzialità sia sul piano logico, sia sotto il profilo sostanziale. Configurano, in altri termini, due distinte opzioni, sia pure contestuali, sulle quali i proponenti intendono verificare l'orientamento dell'elettorato, non essendo preclusa da alcuna norma la facoltà di redigere un quesito articolato, purchè *chiaro, conciso ed univoco*. D'altra parte, aggiunge, il richiamo alla sentenza n. 16/1978, con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito di non ammettere i quesiti referendari la cui formulazione eterogenea potrebbe coartare la volontà degli elettori, costringendoli ad esprimere un giudizio globale ed unico, non appare applicabile al caso in esame: il principio giurisprudenziale in questione è riferito espressamente a referendum abrogativi (ed al loro possibile effetto *manipolativo*) e non a referendum consultivi o di indirizzo, come quelli previsti dall'apparato normativo del Comune. Il richiamo alla sentenza della Corte risulta, dunque, inconferente. Ricorda infine, a proposito della chiarezza terminologica dell'espressione *funzione sociale*, come la stessa sia stata introdotta nella precedente proposta di referendum (successivamente annullato) su indicazione dell'Ufficio per il referendum, che sollecitò i proponenti a sostituire tale termine, tecnicamente e giuridicamente ben definito, a quello originario di *carattere sociale*.

L'avv. **Iodice** si associa alle osservazioni della collega circa la mancanza di un rapporto di consequenzialità tra le due parti del quesito, aggiungendo che la formulazione letterale del medesimo non autorizza a sostenere - indipendentemente dalle convinzioni delle parti in causa - che un assetto proprietario privato non possa svolgere l'auspicata fun-

zione sociale. In altri termini, le due parti del quesito possono essere valutate anche in maniera indipendente dagli elettori, che esprimeranno il proprio voto nella misura in cui riterranno di aderire al quesito articolato che viene loro prospettato.

In dissenso con i colleghi, il dr. **Strocchia** insiste sulla fondatezza del rilievo mosso dal presidente del CC: l'artificiosa connessione tra le due parti del quesito, che comunque traspare, nella formulazione non neutrale del testo, appare in grado di coartare una corretta espressione dell'orientamento prevalente del corpo elettorale. Il presupposto introdotto nel quesito, non veridico ma capace di operare una forte presa sull'elettore, può canalizzare il consenso in una direzione, alterando l'esito della verifica.

Sia l'avv. **Iodice** che la dr. **Nuti** insistono, a loro volta, sulla necessità che l'esame di ammissibilità non travalichi i limiti stabiliti dalla normativa, e che l'Ufficio non operi sconfinamenti sul terreno della interpretazione discrezionale, che ne altererebbero la funzione di garanzia nei confronti di tutte le parti in causa.

Constatato il permanere di posizioni non convergenti, il dibattito sul punto 2b viene considerato concluso.

I componenti dell'Ufficio procedono quindi, con l'ausilio del segretario, alla stesura di uno schema di deliberazione, tramite il quale il collegio intende pronunciarsi sui rilievi contenuti nella comunicazione del presidente del Consiglio Comunale e sulla conferma della precedente decisione di ammissione.

Posta in votazione in forma palese dal presidente, la proposta di deliberazione registra il seguente risultato:

componenti del collegio: 3,
quorum funzionale per la validità della decisione: 2,
voti favorevoli: 2 (avv. Iodice, avv. Nuti);
astensioni: 1 (dr. Strocchia).

L'atto viene approvato a maggioranza.

Redatta in veste definitiva la deliberazione n. 3/2001 (*allegato B* al presente verbale), i componenti dell'Ufficio appongono le proprie firme in calce alla medesima, incaricando il segretario di darne immediata comunicazione al presidente del Consiglio Comunale, ai presidenti delle cinque Circostrizioni proponenti ed al Sindaco, nonché di disporre la pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Alle ore 12:30 l'Ufficio chiude i propri lavori.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

I componenti
(avv. Anna Maria Nuti)



Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....

(dr. Felice Strocchia)

.....

Prot. gen. n. 67358 (6.2.3)

Arezzo, 30 agosto 2001

Deliberazione n. 3/2001

Oggetto: Referendum popolare a livello comunale su mantenimento proprietà pubblica e funzione sociale AFM Spa. Esame rilievi presidente Consiglio Comunale e conferma deliberazione 2/2001.

| Prospetto delle presenze alla seduta | | |
|---|-----------------------------------|------------|
| IODICE VINCENZO | Presidente Ordine Avvocati Arezzo | Presidente |
| NUTI ANNA MARIA | Difensore civico comunale | Componente |
| STROCCHIA FELICE | Segretario generale Comune | Componente |
| ROSSI FRANCO | Funzionario Segreteria generale | Segretario |

L'Ufficio per il referendum

costituito presso il Comune di Arezzo con deliberazioni della Giunta Comunale n. 452/2000 e n. 940/2000, a norma dell'articolo 18 dello *Statuto del Comune di Arezzo* e degli articoli 5, 6, 8 e 9 del *Regolamento per i referendum popolari a livello comunale e circoscrizionale*;

richiamata la propria deliberazione 21.8.2001 n. 2/2001, con la quale si stabiliva di dichiarare ammissibile la richiesta di referendum popolare a livello comunale in materia di mantenimento della proprietà pubblica e della funzione sociale della AFM Spa di Arezzo, promossa dai Consigli di Circoscrizione 1 Giovi, 2 Fiorentina, 3 Saione, 5 Rigutino e 6 Palazzo del Pero, e specificamente il quesito "*Sei favorevole al mantenimento della proprietà pubblica e della funzione sociale della AFM Spa (Azienda Farmaceutica Municipalizzata SpA) di Arezzo?*";

ricevuta la comunicazione con cui il presidente del Consiglio Comunale ha avanzato - in data 28.8.2001 - considerazioni critiche in ordine all'esito dell'esame di ammissibilità e particolarmente circa la legittimità del testo del quesito, ritenuto in

contrasto con le caratteristiche di chiarezza, concisione ed univocità stabilite dall'art. 3 del *Regolamento per i referendum popolari a livello comunale e circoscrizionale*, lamentando un insufficiente approfondimento della questione;

ritenuto opportuno prendere in esame i singoli rilievi contenuti nella nota citata, pur non concretizzandosi la medesima in una formale istanza di revisione della precedente decisione dell'Ufficio;

riaffermato preliminarmente, per i motivi riportati nel verbale della seduta del 21.8.2001, l'indirizzo secondo il quale non si ritiene di dover disporre l'audizione di altri soggetti eventualmente interessati al procedimento referendario, oltre ai promotori del referendum, in quanto solo a questi ultimi è esplicitamente riconosciuto il diritto di audizione;

considerato che la formulazione del quesito in merito al mantenimento della proprietà pubblica dell'azienda è da ritenersi chiara ed univoca, in quanto la definizione di "proprietà" implica di per sé i concetti di pienezza ed esclusività, cosicché solo eventuali limitazioni dovrebbero trovare specifica indicazione;

ritenuto di conseguenza che il quesito si riferisca chiaramente al mantenimento della piena e totale proprietà pubblica della AFM Spa, indipendentemente dal contenuto di un preesistente provvedimento con il quale l'amministrazione ha stabilito la possibilità di cedere la quota maggioritaria della società in misura pari all'80%;

esaminato inoltre il rilievo relativo all'effetto di coartazione della volontà popolare che deriverebbe dalla connessione, stabilita dal quesito, tra la proprietà pubblica e la funzione sociale della AFM;

ritenuta in proposito l'insussistenza di tale effetto, atteso che il quesito non manifesta una connessione consequenziale tra la "proprietà pubblica" e la "funzione sociale", ma prospetta, sia pure contestualmente, l'espressione di un duplice pronunciamento da parte dell'elettorato, sia sulla proprietà, sia sulla funzione dell'AFM Spa;

ritenuto che comunque, trattandosi di referendum a natura consultiva e di indirizzo, le considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale (sentenza 16/1978 richiamata nella comunicazione del presidente del CC), in quanto riferite a referendum abrogativo, non sono applicabili al caso in esame;

con il voto favorevole di due componenti (avv. Iodice, avv. Nuti) e l'astensione del dr. Strocchia,

delibera

di non accogliere, alla luce del riesame effettuato nel corso della seduta odierna e per i motivi indicati in premessa, le eccezioni di illegittimità sollevate con la comunicazione del presidente del Consiglio Comunale;

di confermare conseguentemente la dichiarazione di ammissibilità (e contestualmente di ammissione, non occorrendo la raccolta di ulteriori sottoscrizioni) della proposta di referendum effettuata con la precedente deliberazione 21.8.2001 n. 2/2001, e specificamente della seguente formulazione del quesito: "*Sei favorevole al mantenimento della proprietà pubblica e della funzione sociale della AFM SpA (Azienda Farmaceutica Municipalizzata SpA) di Arezzo?*";

trasmette

la presente deliberazione al Sindaco di Arezzo per gli adempimenti di competenza, e specificamente per l'indizione del referendum.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(avv. Anna Maria Nuti)

Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....

.....

(dr. Felice Strocchia)

.....

Copia del presente atto, pubblicato all'albo pretorio
del Comune di Arezzo in data 30.8.2001 per 15 giorni
interi e consecutivi, viene trasmessa:

- al presidente del Consiglio Comunale.
 - ai presidenti delle Circostrizioni proponenti
 - al Sindaco del Comune di Arezzo
-

Decreto n. 1

Oggetto: *Indizione di referendum popolare a livello comunale promosso dai Consigli di Circoscrizione 1 Giovi, 2 Fiorentina, 3 Saione, 5 Rigutino e 6 Palazzo del Pero. Determinazione della data di svolgimento.*

Il Sindaco del Comune di Arezzo

richiamati gli articoli 16, 17 e 18 dello *Statuto del Comune di Arezzo*, nonché gli articoli 4, 5, 6 e 8 del *Regolamento per i referendum popolari a livello comunale e circoscrizionale*, concernenti le modalità di promozione del referendum e la procedura per la valutazione di ammissibilità del medesimo;

preso atto della richiesta di referendum popolare a livello comunale, concernente il mantenimento della proprietà pubblica e della funzione sociale della AFM Spa di Arezzo, promossa dai seguenti Consigli di Circoscrizione mediante adozione delle deliberazioni di seguito indicate:

- *Circoscrizione 1 Giovi*: atto 17.7.2001 n. 60, esecutivo in data 11.8.2001,
- *Circoscrizione 2 Fiorentina*: atto 18.7.2001 n. 53, esecutivo in data 15.8.2001,
- *Circoscrizione 3 Saione*: atto 23.7.2001 n. 102, esecutivo in data 15.8.2001,
- *Circoscrizione 6 Palazzo del Pero*: atto 17.7.2001 n. 58, esecutivo in data 15.8.2001,
- *Circoscrizione 5 Rigutino*: atto 19.7.2001 n. 60, esecutivo in data 17.8.2001;

ricordate le deliberazioni della Giunta comunale n. 452/2000 e n. 940/2000, con le quali è stato costituito presso il Comune di Arezzo, a norma dell'articolo 18 dello *Statuto del Comune di Arezzo* e degli articoli 5, 6, 8 e 9 del *Regolamento per i referendum popolari a livello comunale e circoscrizionale*;

richiamata la deliberazione dell'Ufficio per il referendum 21.8.2001 n. 2/2001, con la quale - effettuata la valutazione di ammissibilità del quesito referendario - l'organo di garanzia ha stabilito di dichiarare ammissibile la richiesta di referendum popolare a livello comunale e specificamente il seguente quesito da sottoporre alla consultazione degli elettori: "*Sei favorevole al mantenimento della proprietà pubblica e della funzione sociale della AFM SpA (Azienda Farmaceutica Municipalizzata SpA) di Arezzo?*";

richiamata altresì la deliberazione 30.8.2001 n. 3/2001, con la quale il medesimo organo ha proceduto all'esame dei rilievi sollevati dal presidente del CC in ordine alla legittimità della precedente deliberazione, stabilendo il non accoglimento dei medesimi e la conferma della dichiarazione di ammissibilità della proposta di referendum e del relativo quesito;

preso atto che poiché le modalità di promozione (deliberazione da parte di Consigli di Circoscrizione) non rendono necessaria la raccolta di ulteriori sottoscrizioni, la citata deliberazione dell'Ufficio per il referendum costituisce al tempo stesso dichiarazione di ammissibilità e di ammissione del referendum in oggetto;

visto il disposto dell'art. 10 del *Regolamento per i referendum popolari a livello comunale e circoscrizionale*;

decreta

di indire il referendum polare di indirizzo a livello comunale in materia di mantenimento della proprietà pubblica e della funzione sociale della AFM Spa di Arezzo;

determina

quale data per lo svolgimento del referendum il giorno di **domenica 18 novembre 2001**, riservandosi ulteriori diverse determinazioni qualora dovessero verificarsi i casi di proroga per coincidenza con altre operazioni di voto o di annullamento da parte dell'Ufficio per il referendum;

dispone

che i responsabili degli uffici interessati al procedimento elettorale adottino - di concerto con la Segreteria generale ed il direttore dei Servizi demografici - gli atti necessari per un regolare svolgimento della consultazione.

frossi

Il Sindaco
(ing. Luigi Lucherini)

Copia del presente atto,
pubblicato all'albo pretorio del Comune di Arezzo
in data 31.8.2001 per 15 giorni interi e consecutivi,
viene trasmessa:

- ai presidenti delle Circoscrizioni proponenti
 - al presidente dell'Ufficio per il referendum
 - al Difensore civico comunale
 - al Prefetto di Arezzo
 - al Provveditore agli Studi di Arezzo
 - al presidente del Consiglio Comunale
 - ai componenti della Giunta Comunale
 - ai capigruppo consiliari
 - al Segretario generale
 - al direttore generale
 - al direttore dell'area Vicesegreteria e affari istituzionali
 - al direttore dei Servizi demografici ed elettorali
 - al direttore dell'ufficio Controllo di gestione
-

**Ufficio per il referendum
Verbale dell'adunanza del 15 ottobre 2001**

Il giorno giovedì 15 ottobre 2001, alle ore 14:00, presso gli uffici della Segreteria generale del Comune, in Palazzo dei Priori, ad Arezzo, si riunisce in seduta riservata l'*Ufficio per il referendum*, organo statutario costituito con deliberazioni della Giunta Comunale nn. 452/2000 e 940/2000 a norma dell'articolo 18 dello *Statuto* e degli articoli 5, 6, 8 e 9 del *Regolamento per i referendum popolari a livello comunale e circoscrizionale*.

L'adunanza è stata convocata su disposizione del presidente, con avviso scritto inoltrato dal segretario ai componenti dell'organo.

Sono presenti i seguenti componenti:

➤ **avv. Vincenzo Iodice (presidente)**

Presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati;

➤ **avv. Anna Maria Nuti**

Difensore civico del Comune di Arezzo;

➤ **dr. Felice Strocchia**

Segretario generale del Comune di Arezzo;

➤ **dr. Franco Rossi**

Funzionario della Segreteria generale, incaricato delle funzioni di segretario.

All'ordine del giorno della seduta figura l'esame dell'istanza (*allegato A* al presente verbale) con cui il *Comitato per il SI*, costituitosi ad Arezzo a seguito dell'emanazione del decreto di indizione del referendum popolare di indirizzo a livello comunale in materia di mantenimento della proprietà pubblica e della funzione sociale della AFM Spa di Arezzo, richiede la verifica della legittimità degli atti relativi alla vendita di quote di maggioranza della Spa posti in essere dal Comune di Arezzo nelle more del procedimento referendario, e specificamente il bando di gara approvato con provvedimento 6.9.2001 n. 5051. La medesima istanza è stata inoltrata ad una serie di soggetti istituzionali, operanti in campo amministrativo e giudiziario.

Su proposta del presidente, avv. **Vincenzo Iodice**, l'Ufficio procede preliminarmente a valutare la propria competenza in ordine al contenuto dell'istanza, stabilendo che solo nel caso in cui venga riscontrato tale presupposto si passerà all'esame del *petitum*.

Il presidente passa in rassegna le norme contenute nello statuto e nel regolamento per i referendum, soffermandosi in particolare sulla elencazione contenuta nell'art. 6 di quest'ultimo, che recita:

2. All'ufficio per il referendum sono affidati i compiti di garanzia previsti dal presente regolamento ed in particolare:

- a) la valutazione di ammissibilità del quesito;
- b) il controllo circa la regolarità della raccolta delle firme e la conseguente dichiarazione di ammissione del referendum;
- c) l'eventuale dichiarazione di annullamento della procedura referendaria su richiesta dei soggetti promotori.

Sulla determinazione dei limiti di competenza dell'Ufficio per il referendum si soffermano anche il dr. **Felice Strocchia** e l'avv. **Anna Maria Nuti**. L'analisi del contenuto dell'art. 6 mostra, a giudizio di tutti i componenti dell'organo, una elencazione esaustiva delle funzioni affidate all'Ufficio, da esercitarsi in tre distinti momenti del procedimento referendario: alla presentazione del quesito (valutazione di ammissibilità), alla consegna delle sottoscrizioni (controllo della regolarità della raccolta) e a seguito di una eventuale richiesta di annullamento della procedura (dichiarazione di annullamento).

Anche nell'ipotesi che l'elencazione dell'art. 6 non sia da considerare esaustiva, a causa della dicitura "*ed in particolare*" che la precede, sia il presidente **Iodice** che il dr. **Strocchia** rilevano come il secondo comma del medesimo articolo affidi all'Ufficio "*i compiti di garanzia previsti dal presente regolamento*": ne consegue che eventuali, ulteriori funzioni destinate a garantire la legalità del procedimento e la correttezza delle parti in causa dovrebbero essere rinvenibili in altre parti dello stesso regolamento. Tuttavia, l'esame letterale del regolamento dimostra come questa ipotesi sia priva di fondamento. Il testo normativo non reca infatti alcuna traccia dell'affidamento di ulteriori compiti di garanzia all'Ufficio del referendum, che appare inequivocabilmente titolare delle sole funzioni elencate all'art. 6.

Sotto un profilo più generale, i componenti dell'Ufficio concordano con l'avv. **Iodice** sulla necessità di confermare un criterio che ha guidato l'operato dell'organo fin dalla sua costituzione: il mantenimento di una rigorosa demarcazione tra la sfera della competenza tecnica e quella dell'iniziativa politica. Considerando la prima - e solo essa - il terreno di attività entro il quale mantenere l'espletamento delle funzioni affidategli, l'Ufficio si è costantemente e volutamente mantenuto estraneo, nonostante le richieste talora avanzate dalle parti in causa, a qualsiasi sconfinamento entro la sfera della discrezionalità e del merito, ritenendo queste ultime patrimonio legittimo ma esclusivo dei proponenti, dell'amministrazione comunale o dei soggetti fiancheggiatori dell'una o dell'altra opzione referendaria. Tale criterio ha coerentemente guidato l'operato dell'Ufficio in

precedenti occasioni, nelle quali si sono registrati conflitti in ordine alla stessa interpretazione delle norme statutarie e regolamentari: valga per tutte la mancata indizione del referendum sulla cessione delle quote della Spa *Nuove Acque*.

Ancora sotto un profilo giuridico generale l'avv. **Nuti** rileva come i compiti di un organismo di controllo, operante in materia di legittimità, non possano essere attribuiti, né tanto meno desunti, da norme in bianco o attraverso procedimenti interpretativi basati sull'analogia, ma debbano trovare fondamento nell'esistenza di precise norme di legge, statuto o regolamento. Mancando tale presupposto, l'Ufficio per il referendum non può che attenersi alle funzioni che il Consiglio Comunale - in sede di adozione dello statuto e del regolamento - ha ritenuto di affidargli.

La valutazione della legittimità (oppure della correttezza istituzionale e della opportunità) dei procedimenti messi in atto dal Comune a seguito dell'indizione del referendum, nelle more del suo svolgimento, deve essere eventualmente sollevata presso altri soggetti, che in campo amministrativo, giudiziario o politico siano abilitati a pronunciarsi e ad adottare le misure conseguenti. I promotori dell'istanza sembrano peraltro, a giudicare dal ventaglio dei destinatari riportato in calce alla medesima, aver già assunto una simile determinazione. Spetterà a tali soggetti verificare se l'ordinamento dei referendum a livello locale, considerata la loro natura consultiva o di indirizzo, determini o meno l'obbligo di una moratoria rispetto alle materie assoggettate alla consultazione popolare.

Stabilita concordemente l'incompetenza dell'organo, i componenti dell'Ufficio prendono visione della nota inviata al Comune dal Difensore civico regionale, in data 4.10.2001, in ordine alla problematica sollevata dal *Comitato per il SI*. L'intervento del Difensore civico regionale - fa notare l'avv. **Nuti** - è svolto in forma sussidiaria, avendo dovuto l'ufficio di difesa civica comunale, richiesto di intervenire, astenersi dal trattare la questione per evitare l'incompatibilità derivante dal fatto che il Difensore civico comunale è anche componente dell'Ufficio per il referendum.

I componenti dell'Ufficio, con l'assistenza del segretario, procedono quindi alla stesura della deliberazione n. 4/2001, tramite la quale il collegio intende pronunciarsi sull'istanza del *Comitato per il SI*. Redatta in veste definitiva la deliberazione (*allegato B* al presente verbale), appongono le proprie firme in calce alla medesima, incaricando il segretario di darne immediata comunicazione al rappresentante del Comitato, al Sindaco, al presidente del Consiglio Comunale ed ai presidenti delle cinque Circoscrizioni proponenti, nonché di disporre la pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Alle ore 16:30 l'Ufficio chiude i propri lavori.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(avv. Anna Maria Nuti)



Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....

.....

(dr. Felice Strocchia)

.....

Prot. gen. n. 81638 (6.2.3)

Arezzo, 15 ottobre 2001

Deliberazione n. 4/2001

Oggetto: Esame istanza del Comitato per il SI circa la verifica della legittimità degli atti relativi alla vendita di quote di maggioranza dell'AFM Spa posti in essere dal Comune di Arezzo nelle more del procedimento referendario. Incompetenza dell'Ufficio.

| Prospetto delle presenze alla seduta | | |
|---|-----------------------------------|------------|
| IODICE VINCENZO | Presidente Ordine Avvocati Arezzo | Presidente |
| NUTI ANNA MARIA | Difensore civico comunale | Componente |
| STROCCHIA FELICE | Segretario generale Comune | Componente |
| ROSSI FRANCO | Funzionario Segreteria generale | Segretario |

L'Ufficio per il referendum

costituito presso il Comune di Arezzo con deliberazioni della Giunta Comunale n. 452/2000 e n. 940/2000, a norma dell'articolo 18 dello *Statuto del Comune di Arezzo* e degli articoli 5, 6, 8 e 9 del *Regolamento per i referendum popolari a livello comunale e circoscrizionale*;

presa in esame l'istanza, pervenuta il 10.10.2001, con cui il *Comitato per il SI*, costituitosi ad Arezzo a seguito dell'emanazione del decreto di indizione del referendum popolare di indirizzo a livello comunale in materia di mantenimento della proprietà pubblica e della funzione sociale della AFM Spa di Arezzo, richiede la verifica della legittimità degli atti relativi alla vendita di quote di maggioranza della Spa posti in essere dal Comune di Arezzo nelle more del procedimento referendario, e specificamente il bando di gara approvato con provvedimento 6.9.2001 n. 5051;

Ufficio per il referendum

richiamate le norme statutarie e regolamentari che disciplinano i compiti dell'Ufficio e specificamente l'art. 6 del Regolamento, che stabilisce:

2. All'ufficio per il referendum sono affidati i compiti di garanzia previsti dal presente regolamento ed in particolare:

- a) la valutazione di ammissibilità del quesito;
- b) il controllo circa la regolarità della raccolta delle firme e la conseguente dichiarazione di ammissione del referendum;
- c) l'eventuale dichiarazione di annullamento della procedura referendaria su richiesta dei soggetti promotori;

ritenuto che l'oggetto della istanza presentata dal Comitato non rientri nella delimitazione dei compiti affidati all'Ufficio dall'articolo sopra riportato;

preso atto, altresì, che da nessuna altra norma dello statuto comunale e del regolamento si rileva l'attribuzione di poteri aggiuntivi o diversi da quelli sopra elencati;

considerato che, data la natura dell'Ufficio, l'attribuzione di ulteriori, specifiche funzioni di controllo e di intervento in materia di legittimità deve trovare diretta legittimazione in norme di legge, statuto o regolamento, non essendo possibile l'estensione per via analogica;

con il voto unanime dei componenti

dichiara

la propria incompetenza in ordine all'istanza presentata dal *Comitato per il SI* circa la verifica della legittimità degli atti relativi alla vendita di quote di maggioranza dell'AFM Spa posti in essere dal Comune di Arezzo nelle more del procedimento referendario.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

Ufficio per il referendum

I componenti
(avv. Anna Maria Nuti)

Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....
(dr. Felice Strocchia)
.....

Copia del presente atto, pubblicato all'albo pretorio
del Comune di Arezzo in data 15.10.2001 per 15 giorni
interi e consecutivi, viene trasmessa:

- al *Comitato per il SI*
 - al Sindaco del Comune di Arezzo
 - al Presidente del Consiglio Comunale
 - ai Presidenti delle Circoscrizioni proponenti
-

Ufficio per il referendum
Verbale dell'adunanza del 12 novembre 2001

Il giorno lunedì 12 novembre 2001, alle ore 14:50, presso gli uffici della Segreteria generale del Comune, in Palazzo dei Priori, ad Arezzo, si riunisce in seduta riservata l'*Ufficio per il referendum*, organo statutario costituito con deliberazioni della Giunta Comunale nn. 452/2000 e 940/2000 a norma dell'articolo 18 dello *Statuto* e degli articoli 5, 6, 8 e 9 del *Regolamento per i referendum popolari a livello comunale e circoscrizionale*.

L'adunanza è stata convocata per le ore 14:00 su disposizione del presidente, con avviso telefonico urgente inoltrato dal segretario ai componenti dell'organo. I lavori hanno inizio alle ore 14:50 a causa del fatto che il dr. Strocchia risulta impegnato, sino a tale momento, in una riunione tra la Giunta Comunale ed il Comitato di direzione del Comune.

Sono presenti i seguenti componenti:

-
- **avv. Vincenzo Iodice (presidente)**
Presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati;
 - **avv. Anna Maria Nuti**
Difensore civico del Comune di Arezzo;
 - **dr. Felice Strocchia**
Segretario generale del Comune di Arezzo;
 - **dr. Franco Rossi**
Funzionario della Segreteria generale, incaricato delle funzioni di segretario.
-

All'ordine del giorno della seduta figura l'esame del ricorso al TAR della Toscana presentato in data 9.11.2001 dalle sig.re Antonella Degni e Giuliana Carmignani, entrambe consiglieri circoscrizionali, e notificato in data 10.11.2001 (*allegato A* al presente verbale). L'istanza, rivolta contro il Comune di Arezzo e l'Ufficio per il referendum (convenuti), nonché contro le Circoscrizioni 1, 2, 3, 5 e 6 (controinteressate), chiede l'annullamento del decreto del Sindaco di Arezzo 31.8.2001 n. 1 (con il quale è stato indetto per il 18.11.2001 il referendum sull'AFM), nonché delle deliberazioni dell'Ufficio per il refe-

rendum 21.8.2001 n. 2 (con la quale è stato dichiarato ammissibile il quesito referendario) e 30.8.2001 n. 3 (con la quale è stato confermato il precedente giudizio di ammissibilità, in relazione alle eccezioni sollevate dal presidente del CC). Le ricorrenti chiedono inoltre la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati. La Camera di consiglio per la discussione sulla domanda di sospensione è stata fissata dal TAR in data 15.11.2001.

Il testo del ricorso è stato fornito ai componenti dell'organo dal segretario, nelle prime ore del mattino, non appena l'ufficio protocollo del Comune ha provveduto alla consegna alla segreteria della copia notificata.

La riunione, introdotta dal presidente, avv. **Vincenzo Iodice**, verte sulle seguenti questioni, attorno alle quali i vari componenti dell'organo esprimono la propria opinione:

- esame della situazione determinata dalla presentazione del ricorso;
- esistenza di fondate ragioni per opporsi e confutare i motivi di impugnazione,
- legittimazione dell'Ufficio per il referendum a resistere in giudizio,
- modalità e risorse per l'eventuale costituzione in giudizio,
- diritto-dovere dell'Ufficio di sostenere la validità del proprio operato,
- possibilità di una difformità di orientamento rispetto ad altri organi comunali,
- conseguenze di un atteggiamento passivo di mancata resistenza,
- necessità di richiedere al Sindaco di farsi carico della resistenza in giudizio, ovvero, in subordine, di garantire all'ufficio il supporto legale per costituirsi.

Il dr. **Felice Strocchia** rileva come l'Ufficio per il referendum, per quanto soggetto passivo del ricorso (avendo le ricorrenti impugnato non solo il decreto del sindaco, ma anche le due deliberazioni di ammissione), non possiede una legittimazione attiva a costituirsi in giudizio, configurandosi come organismo autonomo del Comune a rilevanza esterna (originato da norme statutarie e regolamentari), ma non possedendo né i mezzi tecnici, né l'autonomia finanziaria indispensabili per sostenere l'onere della resistenza in giudizio. Infatti, anche ipotizzando che l'ufficio potesse superare il problema della legittimazione attiva, la sua costituzione non potrebbe essere materialmente attuata non disponendo il medesimo di mezzi finanziari autonomi.

La resistenza apparirebbe peraltro assai problematica da attivare anche per ragioni giuridiche generali. Il Sindaco rimane infatti, nell'attuale quadro ordinamentale, l'unico soggetto al quale è attribuita la rappresentanza legale del Comune: in presenza di una potenziale difformità di orientamento politico degli organi di governo comunali rispetto alle valutazioni dell'Ufficio per il referendum, si potrebbe determinare un conflitto di posizioni tra organi tecnici ed istituzionali tale da scardinare il principio dell'unicità della rappresentanza legale.

Infine, sotto il profilo tecnico-giuridico, le deliberazioni dell'Ufficio per il referendum non si configurano come atti definitivi, dotati di contenuto di amministrazione attiva (di tipo costitutivo), ma piuttosto come atti endoprocedimentali, esplicativi di una funzione di controllo, e di conseguenza non impugnabili presso il giudice amministrativo.

Di diverso parere si dichiarano gli altri componenti dell'ufficio. L'avv. **Iodice** fa notare

come la sussistenza di una effettiva legittimazione passiva a resistere in giudizio, derivante dal contenuto del ricorso, cioè dall'impugnazione delle deliberazioni dell'ufficio per il referendum, sia fuori discussione. La questione da sciogliere diviene quindi se tale legittimazione possa essere concretizzata in una partecipazione al procedimento (ovvero nella costituzione in giudizio). Tale questione solleva problemi di ordine formale e sostanziale: quale grado di autonomia possa esercitare l'ufficio, chi sia legittimato a prendere la decisione della resistenza, quale organo del Comune debba attivarsi (l'eventuale costituzione da parte del sindaco potrebbe essere considerata assorbente), con quale atto sia possibile conferire l'incarico al difensore e impegnare la relativa spesa. La soluzione di tali problemi non appare agevole, anche a causa del ridottissimo termine di tempo a disposizione, e richiede l'apporto collaborativo di altri organi ed uffici del Comune (il Sindaco, la Giunta, l'ufficio legale). Ciò che non può essere posto in dubbio è il diritto-dovere alla difesa in giudizio della validità dei provvedimenti adottati, sussistendo fondate ragioni di diritto, di fatto e di opportunità per operare in tal senso. L'acquiescenza di fronte al ricorso nonostante la presenza di argomenti e motivazioni idonee ad invalidare le tesi dei ricorrenti costituirebbe infatti - per quanto concerne l'ufficio - una scelta non giustificabile. Un atteggiamento di "neutralità passiva", che potrebbe trovare giustificazioni nella discrezionalità degli organi di governo del Comune, non sarebbe in alcun modo proponibile, sotto il profilo giuridico, per un organo tecnico come l'Ufficio per il referendum.

Su analoghe considerazioni si sofferma l'avv. **Anna Maria Nuti**, che sostiene la necessità di affrontare il problema posto dal ricorso con un atteggiamento tecnico-giuridico, escludendo dalla presa di posizione dell'ufficio qualsiasi condizionamento di tipo politico-discrezionale. Ciò premesso, all'impostazione ed al contenuto del ricorso può essere opposta una pluralità di argomenti a difesa dell'operato degli organi comunali che sarebbe assai grave non rappresentare al giudice.

Senza voler anticipare il contenuto tecnico e a prescindere da ulteriori motivi di costituzione e resistenza in giudizio, non può essere passata sotto silenzio l'esistenza di sentenze della magistratura amministrativa e di quella ordinaria, che l'avv. Nuti consegna in copia, secondo le quali *"Esula dalla giurisdizione amministrativa conoscere della legittimità dell'atto pronunciato... dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale... circa l'inammissibilità di referendum abrogativo, in quanto tale atto deriva dall'esercizio di un potere di controllo posto a garanzia dell'ordinamento e non ha natura provvedimentoale"* (Consiglio di Stato, sez. VI, 31.3.1987 n. 194); *"contro le delibere dell'organo di controllo ... che dichiarano l'inammissibilità di referendum... i promotori hanno tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, in quanto titolari di una posizione di diritto (pubblico) soggettivo, non degradabile (ad interesse legittimo) da atti di altri paritari organi della procedura referendaria"* (Tribunale di Potenza, 7.3.2000). In presenza di simili precedenti giurisprudenziali, l'amministrazione non può esimersi - a meno di assumere gravi responsabilità in ordine alla soccombenza - dall'eccepire il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per l'impugnazione delle deliberazioni dell'Ufficio per il referendum. Deliberazioni sulle quali sono interamente costruite, peraltro, le motivazioni del ri-

corso.

In sostanza, a giudizio degli avv. **Iodice** e **Nuti** l'intera questione dovrebbe essere rapidamente affidata ad un consulente legale (interno o esterno al Comune), con il compito di verificare il ruolo dei diversi organi investiti dal ricorso, le rispettive ragioni e di conseguenza il contenuto dell'azione di tutela da attivare con la resistenza in giudizio. qualora il Sindaco e la Giunta comunale non intendessero - per ragioni di ordine politico che attengono alla loro esclusiva responsabilità - imboccare questa strada, l'Ufficio per il referendum non può fare altro che chiedere agli organi di governo del Comune di essere messo in condizioni, in primis sotto il profilo finanziario, di assumere una autonoma decisione per quanto riguarda la parte del ricorso che lo chiama direttamente in causa.

In disaccordo con tale conclusione, il dr. **Strocchia** conferma la propria opinione circa l'impossibilità giuridica e materiale di far costituire autonomamente in giudizio l'Ufficio per il referendum, in eventuale difformità (o comunque non in sintonia) con le decisioni che presumibilmente stanno maturando gli organi ai quali è attribuita dall'ordinamento la rappresentanza legale dell'ente.

Insiste sulla natura propedeutica ed endoprocedimentale delle deliberazioni di ammissione, che a differenza degli atti definitivi (come il decreto di indizione del referendum) si configurano come atti di controllo, non hanno natura provvedimento e conseguentemente non sono da ritenere autonomamente impugnabili. In relazione alle sentenze citate dall'avv. Nuti fa presente che tali decisioni devono essere prese con beneficio di inventario, in quanto sembrano riferirsi a fattispecie nelle quali l'atto impugnato potrebbe avere carattere di provvedimento definitivo.

Conclude ribadendo che la questione principale affrontata dalla seduta odierna non può trovare alcuno sbocco operativo.

Constatata la diversità di posizioni all'interno del collegio, i componenti dell'Ufficio, con l'assistenza del segretario, procedono quindi alla stesura della deliberazione n. 5/2001, tramite la quale il collegio esprime la propria posizione rispetto ai problemi sollevati dalla notifica del ricorso al TAR.

Posta in votazione, la deliberazione viene approvata all'unanimità per quanto concerne il primo punto del dispositivo, ed a maggioranza (favorevoli: avv. Iodice, avv. Nuti; astenuto: dr. Strocchia) per i successivi due punti.

Redatta in veste definitiva la deliberazione (*allegato B* al presente verbale), appongono le proprie firme in calce alla medesima, incaricando il segretario di darne immediata comunicazione al Sindaco, al presidente del Consiglio Comunale ed ai presidenti delle cinque Circoscrizioni proponenti, nonché di disporre la pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Alle ore 17:45 l'Ufficio chiude i propri lavori.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(avv. Anna Maria Nuti)



Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....

.....

(dr. Felice Strocchia)

.....

Prot. gen. n. 90045 (6.2.3)

Arezzo, 12 novembre 2001

Deliberazione n. 5/2001

Oggetto: Referendum popolare a livello comunale sul mantenimento della proprietà pubblica e della funzione sociale della AFM Spa. Esame ricorso al TAR Toscana notificato il 10.11.2001. Valutazioni.

| Prospetto delle presenze alla seduta | | |
|---|-----------------------------------|------------|
| IODICE VINCENZO | Presidente Ordine Avvocati Arezzo | Presidente |
| NUTI ANNA MARIA | Difensore civico comunale | Componente |
| STROCCHIA FELICE | Segretario generale Comune | Componente |
| ROSSI FRANCO | Funzionario Segreteria generale | Segretario |

L'Ufficio per il referendum

costituito presso il Comune di Arezzo con deliberazioni della Giunta Comunale n. 452/2000 e n. 940/2000, a norma dell'articolo 18 dello *Statuto del Comune di Arezzo* e degli articoli 5, 6, 8 e 9 del *Regolamento per i referendum popolari a livello comunale e circoscrizionale*;

preso in esame il ricorso in oggetto e considerato che il medesimo è finalizzato all'annullamento dei seguenti atti:

- decreto del Sindaco n. 1/2001 (indizione del referendum),
- deliberazioni n. 2/2001 e n. 3/2001 dell'Ufficio per il referendum (dichiarazione di ammissibilità del referendum e conferma della stessa);

ritenuto unanimemente che gli atti relativi alla dichiarazione di ammissibilità del referendum derivano dall'esercizio di un potere di controllo posto a garanzia dell'ordinamento e non hanno natura provvedimentoale;

ritenuto altresì che sussistono fondate ragioni per la costituzione e la resistenza in giudizio a fronte della domanda di annullamento proposta dalle ricorrenti;

preso atto altresì che l'Ufficio per il referendum non dispone di autonomi mezzi finanziari;

all'unanimità, con il voto favorevole dei propri componenti,

invita

il Sindaco del Comune di Arezzo a valutare l'opportunità della costituzione in giudizio dell'ente, per la tutela degli atti posti in essere dai suoi organi, in relazione a tutti gli aspetti coinvolti dal ricorso, non esclusi quelli connessi alla giurisdizione del giudice adito;

a maggioranza, con il voto favorevole degli avv. Iodice e Nuti e l'astensione del dr. Strocchia

chiede

al Sindaco di assicurare all'Ufficio per il referendum la necessaria assistenza legale per la costituzione in giudizio, qualora l'amministrazione non dovesse direttamente provvedervi;

sottolinea

l'urgenza della decisione in proposito, considerato che l'udienza per la discussione sulla domanda di sospensione è fissata per il prossimo 15 novembre 2001.

Il presidente
(avv. Vincenzo Iodice)

.....

I componenti
(avv. Anna Maria Nuti)


Il segretario
(dr. Franco Rossi)

.....
(dr. Felice Strocchia)
.....

Copia del presente atto, pubblicato all'albo pretorio
del Comune di Arezzo in data 12.11.2001 per 15 giorni
interi e consecutivi, viene trasmessa:

- al Sindaco del Comune di Arezzo
 - al Presidente del Consiglio Comunale
 - ai Presidenti delle Circoscrizioni proponenti
-

**Ufficio
per il
Referendum**



Criteria interpretativi
in ordine alla disciplina giuridica
dell'istituto referendario nel Comune di Arezzo
ed allo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio tratti
dalle deliberazioni dell'organo
e dai verbali delle sedute.

Anni Duemila-Duemilauno

Criteria interpretativi
in ordine alla disciplina giuridica
dell'istituto referendario nel Comune di Arezzo
ed allo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio tratti dalle
deliberazioni dell'organo
e dai verbali delle sedute.

Anni Duemila-Duemilauno

A cura di Franco Rossi

Sommario

1. Composizione e funzionamento dell'Ufficio. Quorum strutturale e funzionale.
 2. Audizione delle parti e acquisizione di pareri.
 3. Pressioni irrituali da parte di soggetti esterni.
 4. Ampiezza ed incidenza delle valutazioni in materia di ammissibilità.
 5. Unicità del quesito referendario.
 6. Chiarezza, concisione, univocità del quesito
 7. Connessione del quesito con atti o programmi preordinati.
 8. Eterogeneità del quesito e coartazione volontà elettorale. Corte Cost. 16/1978.
 9. Assorbimento della proposta nelle materie escluse ex art. 17 Statuto.
 10. Controllo della regolarità delle sottoscrizioni popolari.
 11. Titolarità dell'istanza di annullamento del referendum. Soggetti abilitati.
 12. Esame dell'istanza di annullamento del referendum.
 13. Istruttoria deliberazioni Circoscrizioni. Uniformità dispositivo.
 14. Ripetizione del referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo.
-

1. Composizione e funzionamento dell'Ufficio. Quorum strutturale e funzionale.

Per quanto concerne il funzionamento dell'organo, ed in particolare la determinazione del quorum strutturale e funzionale per la validità delle adunanze e delle decisioni, l'Ufficio stabilisce, su proposta del segretario, che:

- l'Ufficio per il referendum si configura come un collegio perfetto, e potrà di conseguenza operare validamente solo nel plenum dei propri componenti;
- le decisioni, in assenza di qualsiasi norma regolamentare circa la necessità di conseguire maggioranze speciali, saranno assunte a maggioranza semplice dei componenti (due su tre), che peraltro coincide con la maggioranza assoluta del collegio.

(Verbale seduta 19.5.2000) -----

2. Audizione delle parti e acquisizione di pareri.

[...] il dr. Strocchia avanza l'ipotesi di procedere anche all'audizione di un rappresentante della Giunta Comunale, ritenendo tale iniziativa opportuna sia per ragioni di garanzia della "par condicio" (completandosi in tal modo la conoscenza delle argomentazioni delle varie parti in causa), sia per aderire a principi generali, ormai entrati a far parte dell'ordinamento amministrativo, quali l'obbligo di consentire la partecipazione al procedimento e di acquisire in fase istruttoria ogni elemento utile per evitare una eventuale, successiva impugnazione dell'atto.

Di diverso avviso si dichiarano sia il presidente Iodice, sia l'avv. Nuti, richiamandosi alla precedente esperienza maturata dall'Ufficio ed alla prassi instaurata dal medesimo, giunto ormai a sottoporre ad esame la quarta iniziativa referendaria. Sul piano giuridico, entrambi sostengono che l'assenza nelle norme statutarie e regolamentari di qualsiasi accenno all'audizione delle parti (essendo l'audizione dei proponenti strumentale ad eventuali rettifiche del quesito) induce a ritenere né doverosa, né proficua una ricognizione di argomentazioni di merito, che in nessun modo debbono influenzare la valutazione di ammissibilità, limitata ai soli profili di legittimità. Sul piano dell'opportunità, la passata esperienza ha dimostrato che gli interventi irrituali esercitati nei confronti dell'Ufficio non favoriscono in alcun modo il compito di quest'ultimo, che deve restare totalmente neutrale rispetto alle questioni di merito, se non vuol venire meno alla sua funzione di organo di garanzia.

Il dr. Strocchia insiste sulla validità della propria proposta, facendo notare che l'eventuale audizione della GC in tale circostanza non costituirebbe necessariamente un precedente vincolante, rimanendo libero l'Ufficio del referendum di attivare in maniera autonoma, di volta in volta, le audizioni che ritiene utili ed opportune. L'instaurazione di tale prassi, tra l'altro, potrebbe porre fine all'inconveniente lamentato, essendo le audizioni effettuate su invito ed in forma ufficiale. Richiama in proposito, per analogia, la prassi secondo la quale l'ammissione dei referendum a carattere nazionale è preceduta dall'acquisizione della posizione in materia del Governo.

La dr. Nuti conferma la propria posizione contraria, sostenendo la difficoltà di individuare con obiettività quante e quali siano le parti in causa rispetto alle proposte di referendum (Comune, altri enti pubblici, sindacati, forze politiche, associazioni di categoria).

Anche l'avv. Iodice conferma la propria contrarietà all'effettuazione di audizioni con le parti, sostenendo l'opportunità che l'Ufficio si ancori al principio di una interpretazione quanto più possibile letterale delle norme che ne regolano il funzionamento, onde non esporsi a sconfinamenti sul terreno della discrezionalità. Riaffermata la validità del principio giuridico generale secondo cui "*ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit*" e ritenendo sintomatica l'espressione (art. 18 comma 4 Statuto; art. 8 comma 1 Regolamento) "*previa audizione dei proponenti*" che, nella sua tassatività, esclude una interpretazione estensiva, riafferma la necessità di attenersi alla normativa in vigore, peraltro confermando un criterio di comportamento già consolidato nella passata attività dell'organo.

La proposta del dr. Strocchia, non avendo ottenuto il consenso degli altri componenti, rimane di conseguenza senza seguito.

(Verbale seduta 21.8.2001) -----

Per quanto attiene al punto n. 1 (audizione di un rappresentante della Giunta Comunale), il presidente avv. **Iodice** ricorda che in occasione della precedente seduta la proposta è stata avanzata dal dr. Strocchia, ma l'Ufficio non ha fatto propria l'iniziativa, dopo averne ampiamente discusso, ritenendo non opportuno procedere all'audizione di soggetti non previsti - a differenza dei proponenti -

dalla normativa statutaria e regolamentare che disciplina, nel Comune di Arezzo, l'istituto del referendum popolare ed in particolare la fase della valutazione di ammissibilità. Poiché la comunicazione del presidente del CC, pur contestando il procedimento seguito, non adduce particolari argomenti che inducano a maturare un diverso indirizzo, ritiene che resti immutata la validità delle motivazioni esposte nella seduta del 21.8.2001, al verbale della quale rimanda *per relationem*.

Di diverso avviso si dichiara il dr. **Felice Strocchia**, che riafferma l'opinione espressa nel corso della precedente seduta, secondo la quale l'audizione preliminare di un rappresentante della GC sarebbe stata opportuna e proficua. In primo luogo perché la conoscenza delle ragioni delle diverse parti interessate è utile e doverosa nella fase istruttoria di qualsiasi procedimento, secondo i principi di *par condicio*, trasparenza e partecipazione ormai compenetrati nel nostro ordinamento amministrativo. In secondo luogo perché avrebbe potuto mettere l'Ufficio, sin dal primo esame della questione, al corrente delle argomentazioni, in tema di legittimità, successivamente sollevate dal presidente del CC, che hanno determinato la necessità dell'odierna riunione di riesame.

Il presidente **Iodice**, dopo aver ribadito la propria convinzione che la prassi ormai consolidata dell'Ufficio per il referendum eviti al medesimo rischiose aperture sul terreno del merito e della discrezionalità, che ne metterebbero in discussione la *terzietà* ed il ruolo di organo di garanzia, sostiene che se tale prassi dovesse essere per ipotesi modificata, ciò dovrebbe avvenire tramite una decisione collegiale adottata a priori, con largo anticipo, e non nel corso dell'esame di una determinata proposta di referendum.

Sulla questione di metodo concorda anche il dr. **Strocchia**, che rileva l'opportunità di una rivisitazione da parte degli organi competenti della normativa statutaria e regolamentare concernente i referendum, sia in materia di audizioni preliminari delle parti, sia in ordine alla delicata questione - già emersa in passato - della titolarità della proposta di annullamento del referendum nella fase intercorrente tra l'indizione e lo svolgimento.

Sull'argomento il segretario dr. **Franco Rossi** informa che in occasione dell'ultima revisione regolamentare (marzo 2001) il Consiglio Comunale ha evitato volutamente, essendo in itinere una proposta di referendum, di alterare in maniera sostanziale le norme vigenti, limitandosi ad un adeguamento tecnico del regolamento rispetto alla revisione statutaria ex TU 267/2000 ed alle modifiche intervenute nella legislazione elettorale. Nell'agenda del CC figura tuttavia una profonda rivisitazione dell'istituto, derivante dalla norma transitoria dettata dall'art. 129 dello statuto, in base alla quale la *Conferenza dei capigruppo* ha il mandato di verificare la possibilità di istituire il referendum abrogativo e di definirne l'eventuale disciplina. Tale operazione comporterebbe sicuramente da parte del Consiglio Comunale una riflessione generale sull'intera materia.

L'avv. **Anna Maria Nuti**, dopo aver dichiarato di concordare pienamente con la posizione espressa dal presidente, precisa a tale proposito che l'avvio di una eventuale revisione normativa ad ampio raggio sarebbe compito del CC e non dell'Ufficio per il referendum, che qualora ne assumesse l'iniziativa (o anche la sollecitasse) travalicherebbe le proprie competenze di organo tecnico di garanzia.

Il dr. **Strocchia** e l'avv. **Iodice** concordano in linea generale sul fatto che a statuto e regolamento invariati l'Ufficio per il referendum - se lo ritenesse opportuno - potrebbe autonomamente instaurare una diversa prassi in materia di audizioni (purchè univoca e coerente), previa determinazione collegiale da assumere in una fase nella quale non risulti pendente alcun procedimento referendario. Il dr. **Strocchia** ritiene tuttavia che la decisione possa essere assunta anche nella fase attuale, a condizione di determinare criteri coerenti e stabili nel tempo.

(Verbale seduta 30.8.2001) -----

3. Pressioni irrituali da parte di soggetti esterni.

Il presidente richiama infine l'attenzione dei colleghi sulle numerose prese di posizione registratesi nel corso delle ultime settimane, direttamente rivolte all'Ufficio o pubblicate sugli organi di informazione.

In ordine a tale problema l'Ufficio tiene a riaffermare - unanimemente - la propria assoluta autonomia e indipendenza di giudizio, deplorando ogni iniziativa che abbia inteso esprimere nei confronti dell'Ufficio, direttamente o indirettamente, pareri non richiesti, né tanto meno previsti da alcuna norma statutaria o regolamentare.

(Verbale seduta 10.10.2000) -----

Nel frattempo la segreteria ha effettuato un supplemento di istruttoria, verificando la completezza della acquisizione del materiale di documentazione di carattere normativo ed amministrativo necessario per lo svolgimento dell'esame di ammissibilità. Nel corso di tale verifica, effettuata presso l'ufficio Controllo di gestione (u.o. partecipazioni) del Comune, il direttore di tale ufficio ha offerto la propria disponibilità per una eventuale audizione, allo scopo di fornire informazioni e valutazioni in ordine alla congruità tra il quesito referendario, la relazione illustrativa del medesimo, la posizione del Comune nella Spa, le conseguenze dell'eventuale svolgimento del referendum.

L'offerta viene riferita all'Ufficio per il referendum dal segretario. In ordine alla medesima il presidente avv. Iodice rileva che l'Ufficio è stato oggetto, nella sua ultima tornata di attività, di numerosi pareri esterni non richiesti, fatti pervenire da soggetti direttamente interessati alle proposte referendarie, tendenzialmente limitativi dell'indipendenza dell'organo. Sottolineato come ciò non si sia verificato, avendo l'Ufficio ed i suoi componenti mantenuto una totale libertà ed autonomia di giudizio, non ritiene opportuno accogliere ulteriori offerte di collaborazione non previste dal regolamento, né considerate necessarie ai fini di un esame che deve mantenersi entro la sfera della legittimità, prescindendo da valutazioni di merito sulla portata o sulle conseguenze del referendum. Sia l'avv. Nuti che il dr. Lorenzetti concordano pienamente con il presidente. L'offerta di audizione, pur riconoscendo la formale correttezza della procedura con la quale è stata avanzata, viene perciò declinata.

(Verbale seduta 20.10.2000) -----

4. Ampiezza ed incidenza delle valutazioni in materia di ammissibilità.

I componenti dell'Ufficio [...] concordano sul fatto che l'esame debba includere:

- la disamina degli aspetti specifici espressamente previsti dalla normativa statutaria e regolamentare (conformità alla legge, rispetto dell'ambito di competenza comunale, verifica delle materie escluse, chiarezza letterale del quesito, univocità del suo contenuto),
- l'apprezzamento circa la possibilità giuridica, per i partners pubblici, della negoziazione delle azioni della società *Nuove Acque*, condizione necessaria - nella fattispecie - per rendere realizzabile la proposta referendaria.

Ritengono invece che l'esame di ammissibilità debba escludere:

- il sindacato circa fini non dichiarati, intenzioni non esplicitate o riserve dei proponenti non desumibili da un esame obiettivo, letterale e contenutistico, del testo del quesito,
- il giudizio di merito - ulteriore rispetto alla valutazione tecnica della possibilità giuridica (intesa *stricto sensu* come verifica della conformità alla legge) - circa il grado di realizzabilità dei fini proposti agli elettori dall'iniziativa referendaria, la cui responsabilità ricade interamente sui promotori,
- ogni valutazione in ordine agli esiti futuri ed alle presumibili conseguenze finanziarie, amministrative o istituzionali della consultazione, costituendo questi elementi materia per la campagna referendaria da parte dei diversi schieramenti che verranno a formarsi in caso di indizione del referendum.

(Verbale seduta 20.10.2000) -----

Sia l'avv. **Iodice** che la dr. **Nuti** insistono, a loro volta, sulla necessità che l'esame di ammissibilità non travalichi i limiti stabiliti dalla normativa, e che l'Ufficio non operi sconfinamenti sul terreno della interpretazione discrezionale, che ne altererebbero la funzione di garanzia nei confronti di tutte le parti in causa.

(Verbale seduta 30.8.2001) -----

--

5. Unicità del quesito referendario.

[..] l'Ufficio stabilisce preliminarmente di prendere in considerazione il quesito referendario nella sua unicità. Ritiene cioè che obiettivo principale del medesimo sia quello di sollecitare il pronunciamento degli elettori sulla proposta di ripristino della gestione diretta da parte del Comune di Arezzo del servizio idrico integrato, apparendo la questione dell'uscita del Comune dalla società *Nuove Acque* - secondo la stesura letterale del quesito - meramente consequenziale rispetto alla prima.

(Verbale seduta 10.10.2000) -----

6. Chiarezza, concisione, univocità del quesito.

[...]A tale argomentazione si associa l'avv. **Iodice**, secondo il quale in sede di valutazione di ammissibilità deve essere considerata rilevante la concreta proposta avanzata dai promotori, nella sua formulazione letterale e nel significato che da questa deriva, peraltro non essendo possibile, per l'Ufficio, una volta verificata la chiarezza del quesito così come presentato, imporre o suggerire ai proponenti una diversa, anche dal punto di vista sostanziale, formulazione del medesimo. Proponendo il "*mantenimento della proprietà pubblica*" i promotori chiedono al corpo elettorale di manifestare il suo orientamento su una precisa opzione: la totale ed esclusiva proprietà della Spa da parte del Comune, poiché non occorre connotare la piena proprietà, ma al contrario la sua eventuale misura parziale. Sotto questo profilo il quesito è estremamente chiaro ed univoco: la radicalità dell'opzione costituisce una libera scelta dei promotori, di fronte alla quale i votanti sono altrettanto liberi di pronunciarsi.

(Verbale seduta 30.8.2001) -----

-

7. Connessione del quesito con atti o programmi preordinati.

Per quanto concerne il connesso problema del mancato riferimento, nel quesito referendario, alla deliberazione n. 153/2001, con la quale il CC ha stabilito l'alienazione della maggioranza delle quote dell'AFM Spa, l'avv. Nuti sostiene che il provvedimento consiliare in questione non vincola in alcun modo la proposta di referendum. Richiamando l'art. 1 del Regolamento - *"Con la consultazione referendaria i residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età esprimono la loro volontà in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti (anche dopo la loro adozione). Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberativi assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione"* - fa notare che il referendum può vertere anche su materie già deliberate dall'amministrazione, indipendentemente dal loro stato di attuazione. Ma essendo il suo carattere consultivo e di indirizzo, e non abrogativo, i proponenti non hanno alcun obbligo di limitare o ancorare rigidamente la loro opzione alle decisioni già adottate, nè tanto meno alla misura di queste ultime. La verifica dell'orientamento prevalente della popolazione è sotto questo profilo totalmente libera (salvo il limite invalicabile delle materie escluse), anche perché priva di automatici effetti di inibizione sugli atti o sui programmi ai quali si riferisce.

Anche a giudizio del presidente **Iodice** gli atti amministrativi preordinati non possono essere considerati vincolanti per la formulazione del quesito. Il collegamento con *"specifici provvedimenti, anche dopo la loro adozione"*, è reso possibile dall'art. 1 del regolamento, ma non è obbligatorio. I proponenti sono liberi di formulare il contenuto del quesito a loro discrezione, purchè garantiscano il rispetto dei requisiti di chiarezza, concisione ed univocità. La campagna referendaria consentirà, in seguito, a ciascuna delle parti in causa di informare liberamente i votanti circa le proprie ragioni.

(Verbale seduta 30.8.2001) -----

-

**8. Eterogeneità del quesito e coartazione volontà elettorale.
Sentenza Corte Costituzionale 16/1978.**

Per quanto attiene al punto **2b** (coartazione della volontà elettorale a causa di una artificiosa connessione tra *proprietà pubblica e funzione sociale*) il dr. **Strocchia** richiama una osservazione critica formulata nel corso della precedente seduta e ne sviluppa le implicazioni. La concatenazione tra i due aspetti - modalità di gestione e funzione sociale - appare fuorviante, cioè tale da ingenerare nel votante una convinzione non vera: che la funzione sociale possa essere assicurata solo dalla mano pubblica e che quindi tra le due opzioni proposte esista un concreto ed inscindibile nesso di causa/effetto. Se non fosse sufficiente, per smentire tale asserzione, prendere atto del ruolo giocato nel nostro Paese dalle organizzazioni del volontariato (che non appartengono alla sfera pubblica, pur svolgendo una indiscutibile funzione sociale), sarebbe certamente utile riflettere sul fatto che l'attività di distribuzione dei farmaci - che si svolge in regime di prezzi amministrati - resta un servizio pubblico indipendentemente dalla proprietà dell'impresa che la esercita, e che le iniziative collaterali di carattere sociale, assistenziale, informativo ed educativo ad essa collegabili (delle quali si sostanzia la funzione sociale) non sono prerogativa esclusiva delle aziende pubbliche. L'artificiosità della connessione tra le due parti del quesito è pari a quella che si determinerebbe chiedendo agli elettori se sono favorevoli al divorzio e alla funzione sociale della famiglia!

L'avv. **Nuti** dissente dal rilievo facendo notare, preliminarmente, che le due parti del quesito sono legate dalla congiunzione "e": non presentano, dunque, un rapporto di consequenzialità sia sul piano logico, sia sotto il profilo sostanziale. Configurano, in altri termini, due distinte opzioni, sia pure contestuali, sulle quali i proponenti intendono verificare l'orientamento dell'elettorato, non essendo preclusa da alcuna norma la facoltà di redigere un quesito articolato, purchè *chiaro, conciso ed univoco*. D'altra parte, soggiunge, il richiamo alla sentenza n. 16/1978, con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito di non ammettere i quesiti referendari la cui formulazione eterogenea potrebbe coartare la volontà degli elettori, costringendoli ad esprimere un giudizio globale ed unico, non appare applicabile al caso in esame: il principio giurisprudenziale in questione è riferito espressamente a referendum abrogativi (ed al loro possibile effetto *manipolativo*) e non a referendum consultivi o di indirizzo, come quelli previsti dall'apparato normativo del Comune. Il richiamo alla sentenza della Corte risulta, dunque, inconferente. Ricorda infine, a proposito della chiarezza terminologica dell'espressione *funzione sociale*, come la stessa sia stata introdotta nella precedente proposta di referendum (successivamente annullato) su indicazione dell'Ufficio per il referendum, che sollecitò i proponenti a sostituire tale termine, tecnicamente e giuridicamente ben definito, a quello originario di *carattere sociale*.

L'avv. **Iodice** si associa alle osservazioni della collega circa la mancanza di un rapporto di consequenzialità tra le due parti del quesito, aggiungendo che la formulazione letterale del medesimo non autorizza a sostenere - indipendentemente dalle convinzioni delle parti in causa - che un assetto proprietario privato non possa svolgere l'auspicata funzione sociale. In altri termini, le due parti del quesito possono essere valutate anche in maniera indipendente dagli elettori, che esprimeranno il proprio voto nella misura in cui riterranno di aderire al quesito articolato che viene loro prospettato.

(Verbale seduta 30.8.2001) -----

-

9. Assorbimento della proposta nelle materie escluse ex art. 17 Statuto.

I componenti dell'Ufficio concordano con l'interpretazione di cui sopra, tendente a distinguere nettamente l'insieme dei principi, criteri generali e procedure contabili dalle specifiche e contingenti previsioni di bilancio, ed a considerare queste ultime non rilevanti rispetto all'esclusione della materia contabile da quelle sottoponibili a referendum.

(Verbale 25.5.2000) -----

Il presidente Iodice e l'avv. Nuti si dichiarano propensi a confermare il criterio già stabilito in occasione della precedente iniziativa referendaria. Fanno notare che occorre distinguere tra l'oggetto dichiarato del referendum (mantenere la proprietà pubblica e la funzione sociale dell'AFM) e le sue conseguenze, ritenendo queste ultime soltanto indirette e non rilevanti ai fini dell'esclusione. La dr. Nuti evidenzia il fatto che il referendum verte sull'alienazione di un bene disponibile, e che tale iniziativa non altera il potere dell'amministrazione di disporre del complesso delle risorse, o di utilizzare gli strumenti finanziari a sua disposizione. Anche perché l'iniziativa referendaria, non perseguendo scopi generali, non inibisce la gestione complessiva delle molteplici partecipazioni societarie di cui il Comune dispone (potendo comunque l'ente continuare ad acquisire o vendere le altre quote azionarie): non incide, in altri termini, su una intera categoria di cespiti, ma solo su una specifica scelta di gestione. L'avv. Iodice, condividendo il giudizio sulla portata limitata del referendum proposto, sottolinea - sia pure soltanto *ad adiuvandum* - la scarsa probabilità che una iniziativa referendaria definita per statuto "di carattere *consultivo, propositivo o di indirizzo*" non implichi tendenzialmente mutamenti in qualche specifico indirizzo dell'ente: se tale caratteristica dovesse costituire motivo di esclusione (sotto la fattispecie dell'inclusione in categorie vaste come le finanze o la contabilità) ciò equivarrebbe alla negazione pratica dell'istituto referendario.

(Verbale seduta 21.8.2001) -----

In proposito l'Ufficio si orienta, al termine di una ulteriore discussione, ad applicare alle prime due materie di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) dello Statuto un criterio uniforme di distinzione tra la sfera dei principi, dei criteri generali e delle procedure e quella delle specifiche e contingenti scelte di carattere amministrativo.

Nella fattispecie l'Ufficio ritiene che l'incidenza indiretta delle conseguenze dell'iniziativa referendaria su alcune delle materie ad essa sottratte non costituisce motivo di esclusione, poiché:

1. l'oggetto del referendum è rivolto ad orientare una specifica scelta di carattere amministrativo (alienazione di un bene disponibile) e non ad intervenire sulla disciplina che regola il processo di determinazione e di documentazione dei flussi di raccolta e di impiego dei mezzi finanziari destinati all'esercizio delle funzioni dell'ente,
2. l'insieme dei principi che regolano l'ordinamento finanziario, degli strumenti di politica finanziaria e delle procedure contabili deve essere nettamente distinto dalle specifiche previsioni di bilancio, nonchè dalla loro determinazione quantitativa, le quali devono essere considerate non rilevanti ai fini del giudizio di ammissibilità del referendum.

(Verbale seduta 21.8.2001) -----

10. Controllo della regolarità delle sottoscrizioni popolari.

Il segretario riferisce che:

- a seguito della deliberazione 20.10.2000 n. 4, con la quale l'Ufficio per il referendum ha stabilito di dichiarare ammissibile la richiesta di referendum popolare propositivo a livello comunale, il comitato promotore ha proceduto alla raccolta delle firme di presentazione, entro il termine stabilito dal regolamento, e in data 1.12.2000 ha depositato presso la Segreteria generale del Comune i moduli contenenti le sottoscrizioni, corredati di elenchi di consistenza progressivo ed alfabetico;
- la Segreteria generale, effettuato il controllo - certificato tramite gli archivi informatici dell'Ufficio Servizi demografici - circa la condizione dei firmatari di elettori del referendum, nonché circa l'unicità delle sottoscrizioni, ha trasmesso a sua volta gli atti all'Ufficio per il referendum in data 4.12.2000;
- la segreteria dell'Ufficio, su mandato del presidente, ha effettuato gli ulteriori controlli circa la regolarità della documentazione presentata, e verificato - come risulta dall'allegato rapporto del segretario - che:

- la raccolta ed il deposito delle firme sono stati effettuati entro il termine di quattro mesi dalla ricezione della comunicazione di ammissione del quesito (avvenuta in data 21.10.2000 con raccomandata a mano), conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del regolamento;
- i 75 moduli contenenti le firme dei sottoscrittori, preventivamente vidimati dalla Segreteria generale del Comune, sono stati regolarmente autenticati da soggetti (dirigenti in possesso di delega generale del sindaco, dipendenti delegati con atto del Segretario generale del 23.10.2000, segretari di circoscrizione) in possesso del titolo necessario per adempiere a tale funzione;
- dalle operazioni di controllo individuale circa la condizione dei firmatari di elettori del referendum, nonché dai riscontri in ordine alla unicità di ciascuna sottoscrizione, sono risultate valide n. 3.011 firme, corrispondenti ad altrettanti soggetti aventi diritto al voto referendario;

I componenti dell'Ufficio prendono atto dei controlli effettuati e delle loro risultanze, soffermandosi in particolare sulla procedura di autenticazione delle firme - in ordine alla quale sottolineano di non essere abilitati ad esercitare alcun sindacato, dovendo presumere il rigoroso rispetto delle norme di legge - e sugli atti di conferimento della titolarità alla autenticazione medesima, che risultano regolarmente adottati.

(Verbale seduta 5.12.2000) -----

11. Titolarità dell'istanza di annullamento del referendum. Soggetti abilitati.

Vista la comunicazione inviata dal sindaco, l'ufficio procede all'esame della normativa regolamentare in materia di annullamento della procedura referendaria. Rileva che l'art. 14 comma 1 del vigente regolamento, rubricato "*Annullamento del referendum*", prevede quale unica ipotesi di annullamento della procedura referendaria l'eventualità che "*prima dello svolgimento delle operazioni di voto vengano meno i presupposti, le condizioni o gli scopi della consultazione*". Rileva peraltro che l'annullamento può essere dichiarato "*su richiesta dei soggetti promotori*".

L'ufficio ritiene di non essere abilitato dalla regolamentazione vigente all'esame di merito circa il venir meno dei presupposti, delle condizioni o degli scopi della consultazione, essendo tale valutazione - a norma del citato art. 14 comma 1 - riservata al comitato promotore. La chiarezza della norma in questione esclude qualsiasi competenza, anche residuale, da parte dell'ufficio.

(Verbale seduta 11.1.2001) -----

12. Esame dell'istanza di annullamento del referendum.

In relazione alle motivazioni sulle quali il comitato promotore fonda la decisione di annullare il procedimento referendario, i componenti dell'ufficio soffermano la propria attenzione sulla profondità e sull'ampiezza della discrezionalità loro consentita dalla norma regolamentare. La dr. Nuti ritiene che l'ufficio non debba limitarsi ad una mera ratifica della richiesta di annullamento, senza operare una valutazione circa *il venir meno dei presupposti, delle condizioni o degli scopi della consultazione*, dovendo in qualche modo tutelare, tra gli altri, anche il diritto degli aventi diritto al voto (divenuti tali al momento dell'indizione) alla manifestazione del proprio orientamento in materia. Concorda, d'altra parte, con l'opinione secondo la quale l'attribuzione della competenza in materia di annullamento ad un organo di garanzia persegue anzitutto lo scopo di tutelare il diritto esclusivo dei proponenti di revocare la propria iniziativa *fino allo svolgimento delle operazioni di voto*: diritto che risulterebbe affievolito se la decisione competesse ad una autorità che di norma si configura come controparte (oltre a dirigere l'apparato elettorale). Il dr. Lorenzetti ritiene, in proposito, che l'ufficio debba limitarsi a prendere atto della volontà di annullamento, prescindendo dalle motivazioni. L'avv. Iodice considera elemento essenziale la motivazione della richiesta, pur reputando di non dover entrare nel merito delle argomentazioni.

In sostanza, l'ufficio concorda sulla necessità di mantenere il proprio operato entro la sfera della legittimità, non essendo autorizzato da alcuna norma statutaria o regolamentare ad effettuare valutazioni di merito, né tanto meno di opportunità o di convenienza rispetto alle ragioni addotte sia dai promotori, sia dall'amministrazione comunale. [...] Sotto questo profilo, anche gli ulteriori, preannunciati rapporti tra il comitato promotore e l'amministrazione in ordine ai futuri sviluppi connessi alla trasformazione dell'AFM non rilevano in alcun modo rispetto all'accoglimento dell'istanza di annullamento, che per sua natura non può essere subordinata a vincoli o condizioni, dei quali nessuno potrebbe garantire il rispetto. In ordine alle motivazioni che corredano la richiesta di annullamento, di conseguenza, l'ufficio prende atto della loro sussistenza, senza operare nei confronti delle stesse valutazioni di merito.

(Verbale seduta 22.2.2001) -----

13. Istruttoria deliberazioni Circoscrizioni. Uniformità del dispositivo.

[...] l'Ufficio constata che le modalità dell'iniziativa referendaria intrapresa da parte di organi collegiali (Consiglio Comunale o Consigli di Circoscrizione) non sono regolamentate in modo specifico, eccezion fatta per il seguente aspetto: "*La deliberazione adottata d'iniziativa del consiglio [...] stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre alla consultazione*" (art. 4 Regolamento). A giudizio dell'Ufficio, la norma non stabilisce in modo esplicito, ma fa implicitamente ritenere che debba verificarsi una comune manifestazione di volontà da parte di almeno tre Consigli di Circoscrizione e che tale identità di intenti debba trovare espressione in una sostanziale uniformità del testo del quesito, definito dal dispositivo degli atti deliberativi. Tale condizione risulta rispettata nelle deliberazioni in esame, nella maniera più rigorosa: il quesito proposto con le cinque deliberazioni è infatti identico sotto il profilo letterale. Sostanzialmente uguali - salvo trascurabili varietà di ampiezza e di stile discorsivo - appaiono anche le argomentazioni addotte a motivazione degli atti, per quanto tale aspetto sia ritenuto dall'Ufficio questione di merito, non rilevante ai fini della determinazione di una comune manifestazione di volontà.

(Verbale seduta 21.8.2001) -----

14. Ripetizione del referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo.

Ritenuto infine che l'esclusione di cui all'art. 17 comma 3 dello Statuto non sia applicabile all'iniziativa referendaria in oggetto, dal momento che:

1. la norma statutaria proibisce la ripetizione, prima della conclusione del mandato amministrativo in corso, di un referendum che abbia avuto effettivo svolgimento, *indipendentemente dall'esito conseguito*,
2. l'iniziativa referendaria rivolta al mantenimento della gestione pubblica e della funzione sociale della AFM, ammessa con deliberazione dell'Ufficio per il referendum 25.5.2000 n. 1, è stata annullata - prima del suo effettivo svolgimento - su richiesta dei proponenti, con deliberazione dell'Ufficio per il referendum 22.2.2001, n. 1.

(Deliberazione 21.8.2001, n. 2/2001) -----